Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 21 MAGGIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 6 % Garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Piano per lo Sviluppo della Agricoltura »; 6 % Garantite dallo Stato « B »; 7 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura »; 7 % Garantite dallo Stato « B », effettuate il 12 maggio 1980.

(4743)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1980, n. **190.**

Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1979 il contributo annuo fissato dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1081, a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, è elevato a lire 500 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

A decorrere dall'anno finanziario 1979 il contributo annuo fissato dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1081, a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023, è elevato a lire 300 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Resta fermo, a favore degli enti autonomi indicati nei precedenti articoli, quanto stabilito dall'articolo 4 della citata legge 31 ottobre 1967, n. 1081, per ciò che riguarda i contributi a carico degli enti locali.

Art. 4.

All'onere di lire 685 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — BIASINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1980, n. **191**.

Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Sono approvate le norme di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, che, vistate dal Ministro dei trasporti sono annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — PRETI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 14

NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1978, N. 297

Art. 1.
Campo di applicazione

Nel presente regolamento con il termine « legge » è indicata la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

Art. 2.
Revisione annua parametrica

A base della revisione parametrica prevista dall'art. 3 della legge, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello considerato, sono da porre le spese di esercizio, con riferimento a quelle accertate per il 1975. A tali spese saranno apportate le variazioni necessarie per escludere gli oneri eccezionali o straordinari normalmente non ripetibili, quelli relativi al personale non compreso nell'organico regolarmente approvato o derivanti da retribuzioni non riconosciuti e quelli non finalizzati alla migliore produttività dei servizi, valutata anche comparativamente con quella di altre aziende del settore. Saranno inclusi invece quegli oneri che, sebbene non sostenuti nel 1975, si sarebbero però dovuti sostenere, a giudizio dell'amministrazione, per normale manutenzione degli impianti e dei materiali.

Dell'importo convenzionale delle complessive spese di esercizio così determinate si fissano le incidenze percentuali della spesa di personale, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, e delle rimanenti spese di esercizio. Circa gli oneri previdenziali, l'accantonamento annuale per l'indennità di buonuscita al personale, è ammissibile limitatamente all'aliquota prevista dai vigenti accordi nazionali di categoria.

I coefficienti annuali di variazione dei costi dal 1977 al 1979, con riferimento ai costi-base del 1975, si determinano per ciascuna azienda con i criteri che seguono:

A) per l'aggiornamento della effettiva spesa di personale ammessa per il 1975 si opera secondo le seguenti procedure:

1) s'imposta un organico-tipo basato su un limitato numero di livelli retributivi più rappresentativi suddividendo tra i predetti livelli, agli effetti della ponderabilità, tutti i dipendenti — compresi i dirigenti — costituenti la pianta organica;

2) per ciascun livello retributivo s'individua il costo unitario basato sulla paga dell'anno 1975 al 3° scatto di anzianità, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, con l'inclusione di eventuali incidenze per oneri aventi carattere di generalità purchè riconosciuti dall'amministrazione;

3) si determina il costo teorico complessivo di tutto il personale per l'anno base 1975 sommando i prodotti del costo unitario, attribuito a ciascun livello retributivo, per il numero di agenti raggruppati in ciascun livello, come indicato al punto 1);

4) con le stesse procedure di cui ai punti 2) e 3) si determina, per ciascuno degli anni in cui opera la revisione, il costo unitario per ogni livello retribuito ed il corrispondente costo teorico complessivo;

5) si perviene alla determinazione del coefficiente di aggiornamento del costo del personale per ciascuno dei predetti anni — da applicare alla effettiva complessiva spesa di personale ammessa per l'anno base 1975 — attraverso il quoziente tra il costo teorico complessivo determinato per l'anno preso in considerazione agli effetti della revisione, come da punto 4) ed il costo teorico complessivo dell'anno base 1975, come da punto 3).

B) per l'aggiornamento del complesso delle effettive rimanenti spese di esercizio ammesse per il 1975, le variazioni dei costi sono da riferire alle voci fondamentali concernenti: l'energia per la trazione sia elettrica che a gasolio; i metalli ferrosi, quali i profilati, tondini per cemento armato, rotaie UNI 50; i metalli non ferrosi quali il rame in filo, bronzo in pani, piombo in pani, alluminio in lastre; il cemento tipo 425; il rovere e faggio per traverse, e, ove ricorra, perchè non previsto in organico il personale necessario all'ordinaria manutenzione, la retribuzione oraria lorda dell'operaio qualificato, operando secondo le seguenti procedure:

1) sulla base delle spese riconosciute per i consumi di ciascuno dei suddetti materiali per l'anno base 1975 si determinano le aliquote percentuali della spesa di ogni singolo materiale su quella complessiva ammessa per tutti i materiali presi in esame;

2) la variazione dei costi unitari si determina attribuendo alle predette voci fondamentali per l'anno base 1975 e per gli anni in cui si effettua la revisione: i prezzi medi ponderali di quelli indicati per i vari periodi di ciascun anno nei bollettini dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) si perviene alla determinazione del coefficiente di aggiornamento dei costi per ciascuno degli anni suddetti — da applicare alle effettive complessive rimanenti spese di esercizio ammesse per l'anno base 1975 — sommando gli indici ricavati per ciascun tipo di detto materiale, attraverso il quoziente tra il prezzo dell'anno considerato e quello del 1975, da moltiplicare per l'aliquota d'incidenza di cui al punto 1).

Art. 3.
Conto economico di esercizio

Per il conseguimento della sovvenzione le aziende sono obbligate a tenere distinto il conto economico dei servizi sovvenzionabili dallo Stato da quello generale attinente ad altri servizi o a qualsiasi altra attività. In sede di determinazione del limite massimo di sovvenzione, il conto economico dei servizi sovvenzionabili può essere assoggettato a revisione.

Art. 4.
Incentivazione e penalizzazione

Agli effetti dell'incentivazione prevista dall'art. 5 della legge e da corrispondersi a richiesta delle aziende, a fronte dell'aumento delle unità di traffico, è da valutare il maggior prodotto lordo depurato da quello dovuto agli aumenti tariffari eventualmente intervenuti nell'anno considerato, nonchè da quello determinato esclusivamente da eventi estranei alla gestione aziendale.

La riduzione di organico prevista nello stesso art. 5 comprende anche l'eventualità che sia impiegato un quantitativo di personale inferiore a quello stabilito nell'organico; in tal caso la minore spesa si determina in base al costo medio unitario. Al quantitativo di personale effettivamente impiegato deve però essere aggiunto un numero teorico di agenti pari al quoziente tra la spesa sostenuta per lavoro straordinario e il costo medio unitario.

La spesa per lavoro straordinario, da prendere in considerazione ai fini di quanto previsto nel precedente comma, è soltanto quella relativa a prestazioni straordinarie effettuate in maniera ricorrente per fronteggiare le effettive carenze di personale rispetto ai quantitativi stabiliti in organico.

Sono escluse dalla penalizzazione di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge le riduzioni di unità di traffico dovute ad una riduzione di viaggiatori del trasporto merci determinata da cause obiettive riconosciute dall'amministrazione.

Art. 5.
Oneri finanziari

Ai fini della valutazione degli oneri finanziari considerati dall'art. 7 della legge, i computi da eseguire per la determinazione della congruità degli interessi passivi ammissibili, entro i limiti di quelli contabilizzati, vanno basati sui seguenti elementi:

a) disavanzo ritenuto ammissibile, al lordo di sussidi, sovvenzioni e contributi, con esclusione sia degli interessi passivi contabilizzati (che saranno però riammessi nella misura che il computo in parola giustificherà) e sia dei costi che non danno luogo ad effettivo movimento finanziario, quali gli accantonamenti di qualsiasi natura.

Il disavanzo annuo ammesso verrà ripartito nei dodici mesi dell'anno, con maggiore accentuazione in quelli in cui maturano particolari oneri nel caso di esercizi con andamento stagionale la perdita sarà da considerare con maggiore accentuazione nei mesi di più scarso traffico.

Lo scoperto finanziario iniziale è costituito dal disavanzo di cassa risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, aumentato degli interessi passivi ammissibili per detto anno sulla base del particolare computo eseguito;

b) pagamenti che, a qualsiasi titolo, siano stati corrisposti all'azienda nel corso dell'anno, quali sovvenzioni trimestrali, sussidi, contributi, conguagli anche se riferiti ad esercizi precedenti. Detti pagamenti sono da riportare al mese successivo a quello della data di emissione dei relativi provvedimenti;

c) tasso medio ponderato, da determinare sulla base dei tassi computati dai vari enti creditori, non eccedente, comunque, quello previsto dal cartello interbancario, o, in mancanza, quello primario praticato dai singoli istituti.

Art. 6.
Vincoli al pagamento

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria agli impianti ed al materiale rotabile, sarà individuato l'ammontare della relativa spesa, da trattenere sulle singole trimestralità di sovvenzione e da versare alla tesoreria dello Stato per essere utilizzato in base alle modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge.

Art. 7.
Norme transitorie

In relazione alla diversa posizione delle aziende contemplate all'art. 9 della legge si provvede nel modo seguente:

a) per la ferrovia Circumvesuviana, per la quale non è stata ancora disposta la seconda revisione della sovvenzione ai sensi dell'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, si opera, sulla base delle risultanze consuntive ammissibili, la revisione del precedente piano finanziario per il periodo già considerato su risultanze presunte, intercorrente tra la precedente revisione ed il 31 dicembre 1976;

b) per le ferrovie Nord-Milano e Cumana, per le quali è stata disposta la terza revisione della sovvenzione in applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, si integra la misura della sovvenzione in atto in funzione di quanto previsto dall'art. 9 della legge per il periodo, già considerato a preventivo, intercorrente tra l'ultima revisione ed il 31 dicembre 1976;

c) per la ferrovia Circumflegrea, che non ha fruito dell'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, si proseguono gli interventi finanziari con sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'art. 27, lettera *b*) del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1121, sia per la copertura della perdita ritenuta ammissibile per il periodo anteriore al 1977, che per quella relativa al periodo successivo, sino a quando non si farà luogo alla determinazione della sovvenzione ai sensi dell'art. 3 della legge.

Art. 8.
Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile

Lo stanziamento annuale relativo al fondo comune previsto dall'art. 10 della legge va iscritto nel titolo relativo alle spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nella utilizzazione del fondo comune possono essere prescritte forniture di tipo unificato, ove sia possibile realizzare una economia di spese compatibilmente con le speciali necessità aziendali.

I fondi che risultano disponibili presso le varie aziende sino al 1978 sono utilizzabili per le aziende intestatarie fino al loro esaurimento. Nella destinazione delle disponibilità del fondo comune dovrà, in via prioritaria, garantirsi la completa copertura finanziaria di lavori e forniture già approvati per i quali sia stata prevista l'utilizzazione di quote pluriennali di fondi di rinnovo.

Gli impegni di spesa a carico del fondo comune possono avere anche carattere pluriennale e, comunque, non possono superare un triennio. Le somme impegnate per le singole aziende o gestioni commissariali saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per ciascuna azienda interessata. I prelevamenti da tali conti saranno disposti dal predetto Ministero sulla base degli stati di avanzamento delle opere e/o delle forniture in corso di esecuzione.

Il materiale mobile, le opere e gli impianti realizzati in tutto o in parte mediante la utilizzazione del fondo comune, sono di proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore e in proporzione all'intervento finanziario erogato ai sensi dell'art. 10 della legge.

La stima relativa alla determinazione della quota di ammortamento prevista dal quarto comma del citato art. 10 deve farsi in relazione allo stato preesistente all'intervento per rinnovo o sostituzione. L'importo da ammortizzare andrà ripartito per un numero di anni non superiore a dieci, in relazione alla entità della spesa ed alla durata della concessione.

Ove le somme stanziate a carico del fondo comune non siano utilizzate dal concessionario senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dall'amministrazione, l'eventuale maggior onere relativo alle opere e forniture resta a carico del concessionario medesimo, fermo restando l'integrale proprietà dello Stato delle opere e forniture eseguite.

Il concessionario può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme generali e particolari che disciplinano la concessione, ove non realizzi, nei termini stabiliti dall'amministrazione, senza giustificato motivo, gli interventi per i quali sono state stanziate le somme.

Ai fini del coordinamento e realizzazione degli interventi a carico del fondo, entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, predispone un piano previsionale degli interventi da effettuare a carico del fondo nel triennio successivo, da inviare al Ministero del tesoro affinchè, in relazione alle risorse disponibili, fissi il complessivo ammontare della spesa destinabile a tale settore.

Art. 9.

Tariffe

L'eccedenza di spesa superiore al 20 per cento previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge dovrà essere fronteggiata con aumenti tariffari che possono disporsi anche per il periodo immediatamente successivo, ma con destinazione dei maggiori introiti fino a copertura della perdita rimasta scoperta per il periodo pregresso.

In questo caso le aziende interessate dovranno indicare nelle istanze per gli aumenti tariffari, da presentare tempestivamente, in relazione alle variazioni accertate come dal successivo comma, la residua perdita arretrata da coprire con i maggiori introiti.

Ai fini dell'adeguamento delle tariffe le variazioni subite dai costi di esercizio dovranno essere rilevate con scadenza semestrale. L'adeguamento stesso dovrà tener conto della eventuale prevalente incidenza che per le ferrovie in concessione hanno i biglietti di abbonamento rispetto a quelli di corsa semplice.

Art. 10.

Analisi costi-benefici

L'analisi costi-benefici, di cui all'art. 12 della legge, è diretta a valutare per ciascuna linea esercitata in regime di concessione o in gestione governativa il valore socio-economico annuale del trasporto reso dalla ferrovia nel suo bacino naturale di traffico; tale valore, messo a confronto con il relativo costo del servizio, indica il beneficio o il costo netto che resta definitivamente a vantaggio o a carico della collettività.

Tale analisi dovrà essere presentata, congiuntamente al bilancio aziendale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il valore socio-economico del trasporto riguarda sia quello diretto degli utenti della linea, sia l'utilità generale indotta dal servizio di trasporto stesso.

La valutazione del primo valore può effettuarsi tenendo conto del numero delle unità di traffico e del costo chilometrico effettivo di altro mezzo di trasporto alternativo, sia pure teorico, che risulti, nel momento della valutazione, il più economico possibile, nonchè di ogni altro vantaggio degli utenti e dei non utenti traducibile in termini economici.

Nel caso sussista, per certi servizi, la impossibilità pratica di una alternativa, determinata, o dallo stato delle strade o da punte notevoli di traffico in alcune ore della giornata o in alcuni giorni dell'anno, o da altre consimili cause, la quota parte dei possibili maggiori costi di adeguamento delle infrastrutture, opportunamente ammortizzati, va aggiunta al predetto valore del trasporto.

I costi indiretti e sociali dei servizi vanno valutati e aggiunti ai rispettivi costi di esercizio.

Allo scopo di compensare economicamente i differenti tempi di percorrenza tra la ferrovia e l'ipotetico servizio alternativo, i maggiori tempi del trasporto, valutati sulla base di L. 1.000 per ora e per viaggiatore, salvo adeguamento monetario in base all'indice del costo della vita dell'ISTAT, vanno considerati come costi aggiuntivi dell'uno o dell'altro mezzo di trasporto.

Altri elementi, come la maggior sicurezza di un sistema di trasporto rispetto all'altro, ed il maggior confort o praticità, seppure non quantificabili, devono essere opportunamente rappresentati.

L'utilità generale indotta deve essere identificata e valutata nel modo più obiettivo possibile, indicando, volta per volta, i criteri che sono stati adottati al riguardo.

La descrizione del bacino naturale del traffico della linea ferroviaria, una volta delimitato in base alle possibilità anche potenziali della linea, deve essere effettuata con appropriati valori statistici, assunti anche da fonti esterne, come la superficie, la popolazione residente, la sua mobilità (traffico complessivo pubblico e privato), le forze di lavoro, il numero degli studenti, le giornate di soggiorno dei turisti, il traffico assorbito dalla ferrovia in totale e nelle varie ore o giornate di punta.

Art. 11.

Comitato interministeriale

Il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge, presieduto dal Ministro dei trasporti o, per delega, dal Sottosegretario di Stato, o, di volta in volta, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è composto:

dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da tre funzionari della predetta direzione generale;

da un funzionario della carriera tecnica dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

da due funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente, che può partecipare alle riunioni anche in presenza dello stesso membro effettivo, senza diritto di voto, ma con il compenso, ove previsto, di cui all'art. 13 della legge.

Alle riunioni del comitato sono invitati i rappresentanti delle regioni interessate al solo fine di essere sentiti ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge.

Le funzioni di segreteria sono esplicate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa e da un funzionario della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

E' data facoltà al Ministro dei trasporti di convocare uno o più esperti per affari per i quali ne ravvisi la necessità, senza diritto di voto.

Il comitato ha facoltà di costituire, nel suo seno, appositi gruppi di lavoro per la trattazione dei singoli affari.

I compensi spettanti, ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 417, ai componenti del comitato, sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 12.

Anticipazioni sulle future sovvenzioni

L'acconto massimo del 20 per cento a carico dell'esercizio 1979 previsto dall'art. 15 della legge, per le ferrovie che hanno già fruito della terza revisione della sovvenzione ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1080, nonchè quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge stessa, si determina applicando la predetta aliquota alla misura della sovvenzione in atto riferita alle sole perdite di esercizio per ciascun anno successivo a quello di decorrenza della terza revisione della sovvenzione, con esclusione però degli anni che in tale sede sono stati considerati sulla base delle risultanze consuntive.

Ai fini della valutazione dell'aliquota massima concedibile entro il predetto limite del 20 per cento, le perdite ammissibili del periodo pregresso sino al 1978 si considerano complessivamente, in modo tale che si operi una preliminare compensazione tra minori e maggiori disavanzi degli anni presi in considerazione.

A decorrere dall'anno 1978 l'integrazione della sovvenzione in atto è da riferire alla sola quota di sovvenzione relativa ai servizi ferroviari.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1980.

Sostituzione di un componente del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione dell'8 febbraio 1980, con la quale il dott. Biagio Vismara è designato rappresentante dell'Associazione bancaria italiana in sostituzione del dott. Gianfranco Calabresi;

Decreta:

Il dott. Biagio Vismara è nominato componente del comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge n. 517/75 in sostituzione del dott. Gianfranco Calabresi ed in rappresentanza degli istituti di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'impiego.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1979, registro n. 13, foglio n. 222, con il quale è stata costituita — ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479 — la commissione centrale per l'impiego;

Visto il fonogramma n. 826 C in data 6 dicembre 1979, con il quale l'Unione italiana del lavoro - U.I.L., ha designato il sig. Pierluigi Salvagni quale membro effettivo della commissione stessa, in sostituzione del signor Gianni Salvarani;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Pierluigi Salvagni è nominato membro effettivo della commissione centrale per l'impiego in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del signor Gianni Salvarani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1980
Registro n. 4 *Lavoro, foglio n.* 182

(4386)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1980.

Soppressione del posto doganale di Pianosa dipendente dalla dogana di Portoferraio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Pianosa, dipendente dalla dogana di Portoferraio;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Pianosa, dipendente dalla dogana di Portoferraio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4818)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Technedil - Salone nazionale delle attrezzature e materiali per l'edilizia », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Technedil - Salone nazionale delle attrezzature e materiali per l'edilizia », che avrà luogo a Napoli dal 18 al 29 giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4787)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Sirte - Salone nazionale radio Tv ed elettrodomestici », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Sirte - Salone nazionale radio Tv ed elettrodomestici », che avrà luogo a Napoli dal 18 al 29 giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4786)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Modificazioni ai quantitativi minimi dei titoli azionari negoziabili in borsa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f*), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978, e n. 41 del 10 febbraio 1978, il decreto ministeriale 12 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1978, e il decreto ministeriale 1° marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1979, con i quali sono stati fissati gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 29 aprile 1980, n. 707;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dello art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, citate nelle premesse, sono rese esecutive:

« A decorrere dal 19 maggio 1980 gli importi minimi negoziabili in borsa dei sottoindicati titoli sono stabiliti nella misura a fianco di ciascun titolo:

Titolo	Quantitativi
Anic	50.000
Beni immobili Italia ord.	1.000
Beni immobili Italia priv.	1.000
Brioschi	500
Chiari e Forti	500
Farmitalia - C. Erba ord.	500
Farmitalia - C. Erba priv.	500
Finmare	10.000
Finsider	10.000
Gerolimich	1.000
Graziano	500
Lepetit	50
Mondadori priv.	500
Tosi	50
Trenno	500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(4864)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1980.

Modificazioni ai decreti ministeriali 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978, relativi al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Vista la circolare n. 22/77 prot. n. 349200 del 30 novembre 1976, relativa al regime delle importazioni delle merci ammesse con l'osservanza di talune formalità;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 ottobre 1977, concernente l'istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante procedura dell'autorizzazione automatica, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 18 luglio 1978, concernente l'istituzione della sorveglianza per l'importazione di taluni prodotti tessili mediante la procedura dell'autorizzazione automatica;

Ritenuta l'opportunità di modificare le procedure delle sorveglianze di cui ai decreti sopracitati;

Decreta:

Art. 1.

Le sorveglianze istituite all'importazione di taluni prodotti tessili dai decreti ministeriali 25 ottobre 1977 e 5 luglio 1978 sono revocate limitatamente alle merci di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica.

Resta tuttavia in vigore il regime dell'autorizzazione automatica, senza la procedura relativa all'attestazione tecnica, per l'importazione dei prodotti tessili in libera pratica nei Paesi C.E.E. originari dei Paesi terzi nei cui confronti sia previsto dal decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modifiche, il regime dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva delle merci indicate nell'allegato I al decreto ministeriale 25 ottobre 1977 ed al decreto ministeriale 5 luglio 1978 di valore non superiore a 5 milioni di lire italiane, originarie e provenienti dai Paesi terzi, sempre che non siano soggette al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 3.

Si prescinde dall'attestazione tecnica per le autorizzazioni ministeriali relative alle merci di valore non superiore a 5 milioni di lire italiane, per le autorizzazioni di trasformazione in definitiva di operazioni di temporanea importazione, per le importazioni di merci originarie dei Paesi della zona B per le quali siano previsti dei contingenti annuali a dogana controllata e per le importazioni di merci originarie dei Paesi EFTA e di Israele, di valore superiore a 5 milioni di lire, purché scortate dal certificato di circolazione EUR 1.

Art. 4.

L'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. n. 349200, del 30 novembre 1976, viene modificato in conseguenza di quanto disposto agli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 maggio 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(4817)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 857/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 858/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 859/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 860/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 861/80 della commissione, dell'8 aprile 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 862/80 della commissione, del 2 aprile 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Benelux e nel Regno Unito di tessuti di lana o di peli fini (categoria 50), originari dell'Uruguay.

Regolamento (CEE) n. 863/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1790/77 e (CEE) n. 561/80 relativi a gare permanenti per la determinazione di restituzioni e di prelievi all'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 864/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 865/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 866/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 867/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 868/80 della commissione, del 9 aprile 1980, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 739/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 83 del 28 marzo 1980.

Pubblicati nel n. L 93 *del* 10 *aprile* 1980.

(87/C)

Regolamento (CEE) n. 869/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 870/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 871/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 872/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 873/80 della commissione, del 10 aprile 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati.

Regolamento (CEE) n. 874/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 875/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 876/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamneto (CEE) n. 877/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 878/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 879/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 880/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 881/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 882/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 883/80 della commissione, del 10 aprile 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 94 *dell'*11 *aprile* 1980.

(88/C)

Regolamento (CEE) n. 884/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 885/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 886/80 della commissione, del 9 aprile 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 887/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 888/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 889/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 890/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 891/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 14 aprile 1980 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 892/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 893/80 della commissione, dell'11 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 96 *del* 12 *aprile* 1980.

(89/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 21/1980
Modificazioni ai provvedimenti CIP n. 55/1979 e n. 57/1979

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 55/79 e n. 57/79 del 21 novembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979 e n. 328 del 1° dicembre 1979) relativi, rispettivamente, ai prezzi dello zucchero, nonchè al prezzo di intervento derivato per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1979-80, prezzi di entrata e compiti della Cassa conguaglio zucchero;

Ritenuto necessario adeguare la quota trasporto zucchero a destino — compresa nella struttura dei prezzi di cui al citato provvedimento CIP n. 55/79 — all'aumento medio intervenuto nelle tariffe ferroviarie trasporto merci;

Ritenuto altresì necessario armonizzare le situazioni dei diversi operatori economici in ordine all'integrazione per oneri finanziari di cui al punto 5), lettere *f*) e *g*), del citato provvedimento CIP n. 57/79, con riferimento allo zucchero greggio rientrante nel sistema comunitario di perequazione delle spese di magazzinaggio, importato e stoccato in Italia;

Considerato che, agli oneri derivanti dalle suddette necessità è possibile far fronte temporaneamente — per non incidere sugli attuali prezzi dello zucchero — con le disponbilità previste dal piano finanziario della Cassa conguaglio zucchero, di cui alla nota 24 marzo 1980, n. 89224, il quale fra l'altro consente anche una riduzione del sovrapprezzo corrispondente all'incidenza dell'adeguamento della quota trasporto;

Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione del 28 aprile 1980;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Fermo restando i prezzi dello zucchero fissati con il provvedimento CIP n. 55/79, le contribuzioni a favore della Cassa conguaglio zucchero (sovrapprezzo) di cui ai punti 4) e 6) di detto provvedimento CIP n. 55/79 e di cui al punto 3) del provvedimento CIP n. 57/79 entrambi del 21 novembre 1979, sono ridotte, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*:

da L. 131,2662 a L. 129,5662 per kg/netto di zucchero bianco;

da k. 77,2662 a L. 75,5662 per kg/netto di zucchero contenuto nei prodotti trasformati di importazione.

2) Con effetto dall'inizio della campagna saccarifera 1979-80, l'integrazione prevista al punto 5), lettera *f*), del provvedimento CIP n. 57/79 va corrisposta, senza interessi, anche allo zucchero greggio rientrante nel sistema comunitario spese di magazzinaggio importato e stoccato in Italia.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(4899)

MINISTERO DEL TESORO

Dodicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ottantasei serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4 giugno, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla dodicesima estrazione di venti serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4898)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione di un membro del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche nel settore della pesca marittima.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1980, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 281, è stato nominato membro del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche nel settore della pesca marittima, previsto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1975, n. 588, il dottor Claudio Cimmino, ispettore del Ministero della ricerca scientifica, in sostituzione del prof. Stefano Caracciolo.

(4553)

REGIONE VENETO

Richiesta di assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato per il direttore dell'ufficio del genio civile di Belluno

Con deliberazione 24 luglio 1979, n. 3752, la giunta regionale del Veneto ha stabilito di chiedere all'avvocatura distrettuale di Stato, sede di Venezia, la consulenza e il patrocinio legale del direttore dell'ufficio del genio civile di Belluno, per quanto concerne la procedura da seguire per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino delle pertinenze demaniali del torrente Boite, in località Fianes del comune di Cortina D'Ampezzo, ed al recupero della relativa spesa.

(4160)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione di strada provinciale

La giunta regionale con deliberazione 11 marzo 1980, n. 29966, ha deliberato di classificare a provinciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, la nuova arteria di raccordo fra le strade provinciali n. 207 e 176 con denominazione di strada provinciale n. 245 « Cambiago-Basiano della lunghezza di km 3 + 476 ricadente per m 837 in comune di Basiano, per m 208 in comune di Masate e per m 2431 in comune di Cambiago.

L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento della strada medesima dall'ente cedente al cessionario.

(4692)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione al diario della prova scritta e alla sede di esame del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, n. 395, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1980, registro n. 2, foglio n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 1° marzo 1980, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 5, secondo comma, del citato bando di concorso che fissa l'espletamento della prova scritta il giorno 30 maggio 1980 presso i saloni della mostra del palazzo dei Congressi sito in Roma-Eur, con inizio alle ore 8.

Ritenuta la necessità dell'amministrazione di tenere detta prova scritta presso il palazzo degli esami, sito in Roma alla via Gerolamo Induno, n. 4, posticipandone l'espletamento al giorno 3 giugno 1980, con inizio alle ore 8;

Decreta:

Articolo unico

La prova scritta del concorso pubblico per esami a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione Centrale dei lavori pubblici, già fissata il 30 maggio 1980 presso i saloni della mostra del palazzo dei Congressi, Roma-Eur, avrà luogo il giorno 3 giugno 1980 presso il palazzo degli esami, sito in Roma alla via Gerolamo Induno, con inizio alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dandone tempestiva comunicazione ai candidati.

Roma, addì 19 aprile 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1980
Registro n. 8, *foglio n.* 189

(4751)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oncologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Strada Maria Rosa, nata a Dorno il 27 ottobre 1947	punti 100 su 100
Bernardo Giovanni, nato a Taranto il 28 giugno 1946	» 92 »
Fosser Vinicio, nato a Torri di Quartesolo il 12 giugno 1947	» 91 »
Porcile Gianfranco, nato a Genova il 22 luglio 1946	» 87 »
Dalri Paolo, nato a Trento il 10 agosto 1946 .	» 82 »
Gasparini Marco, nato a Milano il 20 marzo 1946 .	» 80 »
Gionfra Tommaso, nato a Vallerano il 25 settembre 1943	» 80 »
Boca Stella Maris, nata a Vena di Maida il 22 gennaio 1945	» 78 »
Casali Alessandro, nato a Roma il 31 dicembre 1941	» 78 »
Mattavelli Franco, nato a Vimercate il 5 marzo 1946	» 77 »
De Matthias Luciano, nato a Breguzzo l'8 ottobre 1945 .	» 73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4594)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorso ad un posto di primario di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale in Bari.

(1736/S)

OSPEDALE « IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA » DI ISOLA DEL LIRI

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(1363/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di nefrologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1679/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(1672/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di radiologia addetto al servizio autonomo di radiologia nell'ambito del dipartimento di emergenza e accettazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia addetto al servizio autonomo di radiologia nell'ambito del dipartimento di emergenza e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(1675/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1704/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(1674/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stigliano (Matera).

(1671/S)

OSPEDALE « S. CUORE » DI NEGRAR

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Negrar (Verona).

(1676/S)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente nefrologo addetto alla sezione di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologo addetto alla sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(1678/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1688/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(1689/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, in luogo di: « *un posto* di aiuto di anestesia e rianimazione », leggasi: « *due posti* di aiuto di anestesia e rianimazione ».

(1673/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1980, n. 7.

Proroga, con integrazioni, delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 dell'8 febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1981 per gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locanda localizzati nei comuni della regione Abruzzo.

Art. 2.

Fino a nuova disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme di legge statale in materia di vincolo alberghiero, fatta eccezione per l'art. 2 della legge 24 luglio 1936, n. 1692 e per gli articoli 3 e 4 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1298, in luogo dei quali si applicano le disposizioni seguenti.

Sulla domanda di svincolo, la giunta regionale comunica all'interessato le decisioni adottate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Decorso tale termine, in mancanza di comunicazione interruttiva, la domanda si intende accolta.

L'autorizzazione allo svincolo di immobili alberghieri, i cui titolari hanno goduto di benefici a carico della finanza pubblica, è subordinata all'accertamento dell'avvenuta completa restituzione alla pubblica amministrazione dei finanziamenti.

La volontaria, anticipata restituzione delle provvidenze non comporta, in alcun modo, l'automatica estinzione del vincolo alberghiero, per decorrenza di termini di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione al cambiamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero gli interessati devono far pervenire alla regione Abruzzo - Giunta regionale - Settore turismo - Pescara, domanda in carta legale, nella quale deve essere indicato lo stabile che si intende svincolare con i dati relativi agli ambienti ed all'uso alberghiero al quale è adibito.

A corredo dell'istanza di svincolo deve essere allegata la planimetria dell'edificio e devono essere fornite tutte le indicazioni e prodotti i documenti ritenuti dalla giunta regionale indispensabili per poter decidere sulla richiesta.

Art. 4.

La giunta regionale, ricevuta la domanda, accerta se la destinazione alberghiera è necessaria alle esigenze del turismo della Regione.

Gli accertamenti sono eseguiti dagli uffici regionali, dal comune e dall'ente provinciale per il turismo territorialmente competenti, nonchè a mezzo della FAIAT - Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, e dagli altri enti che la Regione ritenga utile interpellare.

La giunta regionale può chiedere agli enti accertatori il parere non vincolante sull'iniziativa.

Art. 5.

La giunta regionale, accertata la necessità di mantenere la destinazione alberghiera, richiede, entro il termine fissato dall'art. 2, secondo comma, all'istante se insiste nella domanda di mutamento.

Se l'interessato insiste nella domanda presentata o non risponde nel termine fissatogli, la Regione, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, può invitare l'ente, l'organismo cooperativistico, o la persona che intende acquistare o prendere in locazione l'edificio, a presentare apposita domanda dalla quale deve risultare l'impegno esplicito a mantenere la destinazione alberghiera per almeno dieci anni.

Tale domanda deve essere corredata di un piano tecnico e finanziario che dia affidamento che l'impegno potrà essere mantenuto.

La Regione può comunque richiedere quelle maggiori garanzie che ritenga più convenienti per assicurare l'esatto adempimento dell'impegno.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1980

RICCIUTI

(3527)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1980, n. 8.

Modifiche della legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63, concernente norme sulle tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione del 25 gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione di norme precedenti

Le presenti norme sostituiscono quelle della legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63, e successive modificazioni.

Art. 2.

Finalità della legge

La regione Abruzzo, in adempimento agli obblighi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, determina la incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la quota del costo di costruzione compresa nel contributo afferente alla concessione.

Art. 3.

Opere di urbanizzazione ed assimilate

Agli effetti della presente legge, sono opere di urbanizzazione:

a) *Primaria*:
- strade residenziali;
- spazi di sosta e di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- rete di illuminazione pubblica;
- spazi di verde attrezzato.

b) *Secondaria*:
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- mercati di quartiere;

delegazioni comunali;
chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
impianti sportivi di quartiere;
centri sociali;
attrezzature culturali e sanitarie;
aree verdi di quartiere.

Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonchè quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.
Deliberazione comunale per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione

Ai fini della determinazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, tutti i comuni devono applicare le tabelle parametriche e le schede allegate alla presente legge.

A tal fine, ai costi medi regionali di urbanizzazione di cui alle tabelle *A1*, *A2*, *A3*, *A4*, si applicano i coefficienti stabiliti dalla tabella *B*, determinati per classi di comuni secondo l'elenco allegato alla presente legge.

Art. 5.
Tabelle per la determinazione dei costi medi regionali di urbanizzazione

Per gli insediamenti residenziali si applicano i costi medi regionali fissati nella tabella *A1*.

Per gli insediamenti commerciali, turistici, direzionali e di spettacolo, al fine di rapportare le L./mc definite nella tabella *A1* alle specifiche caratteristiche dell'intervento, i costi medi regionali di cui alla tabella *A1* si moltiplicano per « i fattori di conversione » di cui alla tabella *A2*.

Per gli insediamenti industriali e artigianali, i costi per le urbanizzazioni primaria e secondaria nonchè per le altre opere di cui al secondo comma del precedente art. 3 sono desunti dalla tabella *A3* ed espressi in L./mq di superficie utile.

Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo è fissato dal consiglio comunale entro il limite minimo di L. 6.000 e quello massimo di L. 12.000 per addetto-equivalente, calcolato applicando la tabella *A4* riportata alle diverse classi o sottoclassi di attività economica.

Gli oneri per le opere necessarie alla sistemazione dei luoghi di cui siano alterate le preesistenti caratteristiche, vanno determinati al rilascio della concessione su conforme deliberazione che il consiglio comunale assume sulla base dei costi effettivi desunti dai progetti.

Art. 6.
Applicazione dei coefficienti relativi ai tipi edilizi ed alle zone di intervento

I comuni ricavano, per ognuna delle zone di intervento e loro sottozone, il coefficiente applicabile per ciascun tipo edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali, ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, e per quelli produttivi, desumendolo dalla tabella *B*.

I comuni dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono ulteriormente articolare il coefficiente, nei limiti del 30 % in meno e del 20 % in più, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche delle singole zone di intervento; gli altri comuni, ai soli fini di applicazione della tabella *B*, equiparano alla zona « A », del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il territorio compreso entro il perimetro dei centri abitati, ed alla zona agricola « E » il restante territorio.

I comuni della 4ª e 5ª classe dotati di strumenti urbanistici generali comunque operanti, possono, altresì, articolare il coefficiente nei limiti del 50 % in meno e del 30 % in più, limitatamente al territorio delle loro frazioni.

Art. 7.
Definizione di interventi specifici e relativa determinazione degli oneri di urbanizzazione

A fini dell'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) lavori di ordinaria manutenzione: quelli necessari al mantenimento dell'edificio e delle sue parti per contrastare il degrado dovuto al tempo e al normale uso quali i lavori di modesta entità, destinati alla riparazione ed al rifacimento delle parti degradate senza modificarne forme, colori e dimensioni, riparazioni di murature interne ed esterne, coperture, intonaci interni ed esterni, serramenti, pavimenti ed impianti;

b) lavori di straordinaria manutenzione: quelli necessari al ripristino, anche con sostituzioni delle parti degradate, dell'edificio e dei suoi impianti senza modificarne la forma, la qualità e quantità originaria. Rientrano in questa ipotesi le opere di consolidamento, ovvero quelle necessarie ad assicurare la stabilità statica dell'edificio stesso (fondazione strutture portanti e coperture);

c) nuove costruzioni: si intendono sia i nuovi fabbricati sorgenti su area libera sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile ricavata in occasione di demolizione e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni, salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) ristrutturazione: si intende ogni intervento edilizio che acceda la manutenzione straordinaria e non comporti aumento delle superfici utili di calpestio. Verificandosi tale ultimo caso il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ristrutturazione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione.

Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari delle quali alcune hanno destinazione residenziale ed altre destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso.

Quando nell'ambito di un insediamento industriale siano realizzabili costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenza di servizio all'attività industriale, si applicano i costi base previsti nelle tabelle *A1* e *A2* ed i coefficienti della tabella *B*, differenziati secondo le destinazioni d'uso.

Art. 8.
Determinazione della quota di contributo relativa al costo di costruzione

Per la determinazione della quota relativa al costo di costruzione si applica la tabella *C*.

Per gli insediamenti commerciali, turistici e direzionali si applica, da parte dei comuni, una percentuale del costo di costruzione:

pari al 2 % nei comuni della I classe;
pari al 5 % nei comuni delle classi II, III, IV;
pari al 10 % nei comuni della V classe.

Per gli insediamenti residenziali in comuni riconosciuti sismici dalle leggi vigenti, ferma restante la quota minima del 5 %, la percentuale del costo di costruzione (K %) determinata in applicazione della allegata tabella *C*, è ulteriormente decrementata:

del 20 % in zone sismiche di prima categoria;
del 15 % in zone sismiche di seconda categoria.

Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali e artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso.

Art. 9.
Modalità di corresponsione del contributo relativo alla concessione

Le opere di urbanizzazione secondaria sono eseguite di norma dal comune.

Per le opere di urbanizzazione primaria, il concessionario corrisponde il relativo contributo, in tutto o in parte, a seconda delle determinazioni del comune in merito alla eventuale realizzazione diretta delle opere stesse, in non più di quattro rate semestrali e fino alla data del 5 agosto 1980, di cui la prima all'atto del rilascio della concessione.

Il concessionario che realizza parte delle opere di urbanizzazione è tenuto a corrispondere al comune la quota di contributo relativa alle opere non eseguite, determinata in applicazione dei coefficienti indicati nella tabella *B* sulla base delle schede I e II e con le dilazioni di cui al precedente comma.

Ove il concessionario si impegni ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria, nell'atto di concessione devono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per la esecuzione delle opere medesime.

Non è ammessa compensazione tra il contributo per le opere di urbanizzazione e quello per costo di costruzione.

Per le opere di urbanizzazione primaria, e per quelle di smaltimento e trattamento di rifiuti di cui all'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da realizzare all'interno delle aree e dei nuclei per lo sviluppo industriale, il contributo di cui all'art. 5 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto qualora le predette opere di urbanizzazione siano già realizzate, ovvero il consorzio industriale si impegni alla loro realizzazione mediante convenzione con il comune o i comuni interessati, o mediante atto d'obbligo unilaterale al momento della convenzione. Detto atto unilaterale, fermo l'obbligo per i consorzi di sottostare alle modalità e garanzie, stabilite dal comune o dai comuni interessati in base all'art. 11, secondo comma, della citata legge n. 10/1977, deve specificare dettagliatamente le opere da realizzare e la relativa copertura finanziaria.

Agli effetti dello scomputo del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria i comuni dovranno tener conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da enti diversi dai comuni medesimi ovvero eseguite con il concorso finanziario dello Stato e/o della Regione; in questo ultimo caso lo scomputo va effettuato in misura proporzionale alla entità del predetto concorso.

Art. 10.

Modalità per il calcolo dei volumi e della superficie utile

Il volume dell'edificio, al quale deve essere applicato il contributo per metro cubo stabilito dai precedenti articoli, va calcolato sommando i prodotti delle superfici utili abitabili di ciascun piano (determinate a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977) per l'altezza relativa al piano stesso.

Per la parte di edificio interrato, anche se parzialmente, il volume destinato ad autorimesse singole o collettive, cantine, depositi, ripostigli ed altri locali accessori, viene valutato nella misura del 50 % di quello effettivo.

Sono esclusi dal calcolo i volumi tecnici strettamente necessari a contenere gli impianti a servizio dell'edificio ed a consentire l'accesso ad essi, nonchè i sottotetti non abitabili, i porticati liberi, gli androni di ingresso, i cornicioni, le balconate, le pensiline, gli elementi a carattere ornamentale ed i muri di cinta.

Per le costruzioni realizzate all'interno dei centri abitati da imprenditori agricoli a titolo principale in base all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il volume destinato ad attività produttive agricole ed ai connessi servizi è valutato nella misura del 10 % di quella effettiva.

Art. 11.

Agevolazioni

Per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e per gli interventi anche al di fuori delle suddette zone da parte di richiedenti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti nella misura del 5 % del valore calcolato sulla base dell'allegata tabella *B*.

Le riduzioni di cui al precedente comma non si applicano alle costruzioni classificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriali dei lavori pubblici 2 agosto 1969, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Contributo ai comuni

La Regione concede, per l'anno 1979, contributi per l'ammontare complessivo di un miliardo a favore dei comuni, onde consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione in conseguenza della modifica della legge regionale 25 ottobre 1977, n. 63.

Art. 13.

Applicazione delle tabelle parametriche

I comuni sono tenuti ad applicare le tabelle parametriche di cui alla presente legge con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Decorso inutilmente questo termine, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* a spese dell'amministrazione comunale inadempiente, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 14.

Disposizioni finali

Le agevolazioni previste al precedente art. 11 si applicano alle concessioni non ancora rilasciate e per quelle che saranno rilasciate fino alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 gennaio 1980

RICCIUTI

(*Omissis*).

(3528)

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1980, n. **9**.

Testo unico sulle norme legislative regionali per facilitare l'insediamento nelle zone agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La delimitazione delle zone per gli insediamenti agricoli, di cui alla legge regionale 26 aprile 1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita sino al quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel B.U.R.A.

Gli insediamenti edilizi nelle zone agricole della Regione possono essere autorizzati sino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale.

Art. 2.

Le delimitazioni di cui al precedente art. 1 già approvate dal consiglio regionale e le conseguenti attuazioni sono valide a tutti gli effetti.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 febbraio 1980

RICCIUTI

(3529)

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1980, n. **10.**
Istituzione delle unità locali socio-sanitarie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*8 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Istituzione e funzionamento

La Regione realizza nel proprio territorio il servizio sanitario nazionale, assumendo come indirizzo fondamentale la programmazione, la riorganizzazione, l'integrazione e il coordinamento dei servizi sociali e sanitari.

La Regione garantisce, in armonia con le norme statutarie e con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più ampia partecipazione democratica, la consultazione degli enti locali, delle università, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali, degli operatori e delle associazioni di volontariato di cui all'art. 45 della legge n. 833 a livello informativo, consultivo propositivo e di verifica dei risultati.

A tal fine sono istituite le unità locali socio-sanitarie, con il compito di provvedere alla gestione unitaria, oltre che dei servizi previsti dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di quelli concernenti:

a) l'esercizio integrato degli interventi sanitari con quelli rivolti alla tutela sociale della persona umana, attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana;

b) la formazione, la qualificazione, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari, parasanitari e sociali;

c) la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative ai problemi socio-sanitari del territorio;

d) ogni altra funzione attribuita o delegata con legge regionale ai comuni in materia di sicurezza sociale e di protezione igienico-sanitaria secondo le previsioni della legge regionale 11 settembre 1979, n. 44.

Art. 2.
Ambiti territoriali

L'ambito territoriale di ciascuna unità locale socio-sanitaria, delimitato previo parere delle province e sentiti i comuni interessati, è indicato nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Le sedi delle unità locali socio-sanitarie sono: L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Teramo, Atri, Giulianova, S. Omero, Pescara, Penne, Popoli.

La Regione propone l'adeguamento dei distretti scolastici di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, agli ambiti territoriali delle unità locali socio-sanitarie.

Con legge regionale, sentite le province ed i comuni interessati, possono essere apportate variazioni agli ambiti delle unità locali socio-sanitarie qualora intervengano rilevanti modificazioni della struttura socio-economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali.

Art. 3.
Distretti sanitari di base

L'assemblea generale delle unità locali socio-sanitarie provvede, sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale, ad articolare, sentiti i comuni interessati, il territorio di competenza in distretti sanitari di base con riferimento, nelle zone extraurbane, a gruppi di popolazione di regola compresi tra i 5.000 e i 10.000 abitanti e, nelle zone urbane, ai quartieri esistenti di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, o a gruppi di popolazione anche superiore ai 10.000 abitanti.

Per la definizione del territorio del distretto sanitario, si terrà altresì conto, per quanto attiene al settore veterinario, delle attività veterinarie indicate nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In sede di prima attuazione della presente legge l'articolazione in distretti deve essere definita entro sessanta giorni dall'approvazione della legge che ne fissa la disciplina e comunque non oltre sessanta giorni dall'insediamento dell'assemblea generale.

Nell'ambito dei distretti sanitari di base avviene l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento. Fanno capo ai distretti tutte le attività esecutive che interessano i cittadini in modo più comune e frequente in attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle unità locali socio-sanitarie.

Tali attività riguardano in particolare:

1) il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro;

2) la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione nonchè le altre misure di lotta contro malattie trasmissibili;

3) gli interventi di prevenzione individuale e collettiva compresi quelli di igiene mentale;

4) le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari ed ambulatoriali in forma di degenza non ospedaliera, compresa la guardia medica;

5) la distribuzione dei farmaci;

6) l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;

7) la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.

Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi, l'assemblea istituisce i comitati partecipativi di distretto, ed individua forme di partecipazione (riunioni, incontri, assemblee, referendum, ecc.) dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione dei servizi.

Il comitato partecipativo del distretto opera in collegamento con le altre forme organizzate di partecipazione presenti a livello territoriale.

Art. 4.
Organi

Sono organi delle unità locali socio-sanitarie:

a) l'assemblea generale;

b) il comitato di gestione;

c) il presidente del comitato di gestione.

Gli organi della unità locale socio-sanitaria stabiliscono con atti da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale le modalità e le procedure per garantire la partecipazione degli operatori sociali e sanitari alla programmazione e organizzazione dei servizi anche attraverso periodiche consultazioni a livello dei singoli settori di attività, di distretto e di unità locale socio-sanitaria.

Tali modalità debbono comunque prevedere la costituzione di un organismo permanente di consultazione degli operatori a livello di unità locale socio-sanitaria nominati con procedure democratiche secondo modalità stabilite nel regolamento delle unità locali socio-sanitarie.

Art. 5.
Assemblea generale dell'associazione dei comuni

Qualora l'U.L.S.S. comprenda più comuni o più comunità montane ovvero più comunità montane e comuni non facenti parte delle comunità stesse, i comuni sono tenuti a costituire l'associazione dei comuni, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'associazione dei comuni è una forma di gestione attraverso la quale i comuni compresi in ciascun ambito territoriale di cui all'art. 2 amministrano unitariamente i servizi previsti dalla presente legge.

L'attività di gestione associata è disciplinata da un regolamento tra comuni facenti parte dell'associazione che individua in particolare:

1) la denominazione dell'associazione;

2) gli scopi dell'associazione;

3) i compiti ed il funzionamento degli organi dell'associazione;

4) il raccordo tra i comuni titolari di funzioni e l'associazione;

5) le forme per assicurare la partecipazione all'attività dell'associazione;

6) i modi di finanziamento.

L'esercizio delle funzioni di cui al primo comma dell'art. 5 deve essere immediatamente realizzato.

L'assemblea generale della U.L.S.S. è costituita dai rappresentanti dei comuni associati, eletti dal consiglio comunale anche fuori del proprio seno.

Ciascun comune è rappresentato dal sindaco e da un suo delegato e da:

a) un rappresentante designato dalla maggioranza e da uno designato dalla minoranza per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La designazione viene fatta con due votazioni separate; una riservata alla maggioranza, una alla minoranza.

Ciascun consigliere può partecipare ad una sola votazione.

E' eletto chi ha riportato il maggior numero di voti in ciascuna votazione.

A parità di voti è eletto il più anziano di età;

b) cinque rappresentanti eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

c) sette rappresentanti eletti con voto limitato a due per comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 6.
Nomina assemblea generale

L'assemblea generale dura in carica fino al rinnovo dei consigli comunali conseguente alle elezioni amministrative ordinarie.

I comuni sono tenuti a nominare i propri rappresentanti entro sessanta giorni dall'insediamento dei consigli comunali.

In sede di prima costituzione delle U.L.S.S., la elezione dei rappresentanti deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di omissioni o ritardi, le sezioni provinciali del comitato regionale di controllo, di cui all'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13, e successive modificazioni, devono adottare tempestivamente gli occorrenti provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 24 della medesima legge regionale.

Art. 7.
Validità delle sedute e delle deliberazioni

L'assemblea generale elegge, nel proprio seno, il presidente e il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Nella prima seduta, ovvero nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, l'adunanza è presieduta dal componente più anziano di età.

Per la validità delle sedute delle assemblee generali è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati in prima convocazione e di un terzo dei componenti stessi in seconda convocazione.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

L'assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per il funzionamento dei consigli comunali.

Art. 8.
Cessazione della qualifica di componente

In caso di decadenza, di morte, di dimissione o di altre cause di cessazione da componente dell'assemblea generale, i comuni provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza, rispettando la rappresentanza proporzionale dei gruppi politici, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui al precedente art. 5, terzo comma, lettera *a*).

Art. 9.
Compiti

L'assemblea generale della U.L.S.S. esercita le attribuzioni ad essa affidate dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelle previste dagli articoli 3, 4, 7, 11, 27 della presente legge e le funzioni delegate e subdelegate ai sensi della legge regionale 11 settembre 1979, n. 44.

L'assemblea è l'organo deliberante dell'U.L.S.S. Spetta all'assemblea generale:

a) approvare il regolamento e funzionamento degli organi dell'U.L.S.S. nonchè la disciplina delle forme di partecipazione di cui all'art. 10 della presente legge;

b) nominare i rappresentanti delle U.L.S.S. presso enti, organizzazioni e commissioni;

c) approvare i programmi, i criteri per la loro attuazione, nonchè gli atti di spesa che comportano impegni pluriennali;

d) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) approvare la pianta organica ed il regolamento del personale;

f) approvare le convenzioni di competenza dell'U.L.S.S.

Gli atti amministrativi riguardanti i piani e i programmi, le spese pluriennali nonchè la pianta organica ed il regolamento del personale debbono essere sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 10.
Partecipazione

Entro novanta giorni dall'insediamento l'assemblea generale adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

I comuni associati debbono assicurare anche in riferimento alla legge 8 novembre 1976, n. 278, la più ampia partecipazione dei cittadini e delle formazioni democratiche esistenti nel territorio, degli operatori, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle U.L.S.S. e alla gestione dei servizi sanitari e sociali, ivi compresa la verifica della loro funzionalità e rispondenza alle leggi nazionali ed agli obiettivi della programmazione.

Disciplinano, inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria, la partecipazione degli utenti direttamente interessati.

A tale proposito si terrà conto della esigenza di assicurare forme idonee di partecipazione alle rappresentanze sociali, degli operatori socio-sanitari, dei consigli di quartiere, degli organismi democratici della scuola, costituendo consigli socio-sanitari consultivi rappresentanti degli organismi sopra indicati nonchè delle forze sociali e degli utenti al fine di formulare proposte su piani e programmi zonali, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi e verificare la rispondenza dell'attività agli strumenti di piano.

Art. 11.
Composizione comitato di gestione

Il comitato di gestione è composto da nove membri eletti dalle assemblee generali con voto limitato a sei nomi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione della giunta municipale da parte dei consigli comunali.

Il comitato di gestione è composto da undici membri, eletti secondo le modalità contemplate nel precedente comma, quando, nell'ambito dell'U.L.S.S., vi sono presidi multizonali.

In tal caso ciascun componente dell'assemblea generale non può votare per più di sette nomi.

Art. 12.
Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione è l'organo esecutivo dell'U.L.S.S.

Spetta al comitato di gestione predisporre i bilanci, i conti consuntivi, i piani ed i programmi che impegnano più esercizi, la pianta organica del personale, i regolamenti, le convenzioni e tutti gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea generale e del presidente del comitato medesimo.

Per la validità delle adunanze del comitato di gestione occorre la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Il comitato di gestione può esercitare le sue funzioni attribuendo ai singoli componenti il compito di sovraintendere ai servizi di cui al successivo art. 18.

Art. 13.

Elezioni del presidente

Il comitato di gestione elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il presidente e il vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 14.

Revoca

Il presidente, il vice presidente dell'assemblea generale e i singoli componenti del comitato di gestione possono essere revocati su proposta motivata di un terzo dei componenti dell'assemblea, adottata, a scrutinio segreto, dai due terzi dei componenti assegnati.

Il presidente e il vice presidente del comitato di gestione possono essere revocati dal comitato medesimo con deliberazione motivata adottata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Art. 15.

Attribuzione del presidente

Il presidente del comitato di gestione rappresenta l'U.L.S.S., convoca e presiede il comitato di gestione, dirige la discussione, sottoscrive con il segretario le deliberazioni del comitato ed adotta, in caso di urgente ed improrogabile necessità, i provvedimenti di competenza del comitato, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima adunanza successiva.

Art. 16.

Indennità

Al presidente, al vice presidente ed ai membri del comitato di gestione spetta la stessa indennità di carica omnicomprensiva mensile prevista rispettivamente per il sindaco, per l'assessore delegato e per gli assessori di un comune con popolazione di 100.000 abitanti.

E' fatto divieto di cumulare le indennità predette con quelle di sindaco e di assessore comunale e con qualsiasi altra indennità derivante da cariche pubbliche anche elettive.

Qualora tali indennità siano inferiori a quelle previste nel primo comma, è dovuta la corresponsione della sola differenza.

Ai componenti l'assemblea generale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza uguale a quella in vigore per i comuni con popolazione di 100.000 abitanti.

Ai componenti l'assemblea generale ed il comitato di gestione spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei suddetti organismi secondo l'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 17.

Sede di riunione dell'U.L.S.S.

Nella prima convocazione effettuata dal presidente della giunta regionale, l'assemblea generale si riunisce nella sala consiliare del comune sede dell'U.L.S.S.

Per tale riunione le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario comunale del predetto comune. Per le successive riunioni e fino alla nomina del segretario dell'assemblea generale e del comitato di gestione, le funzioni relative sono esercitate da un componente scelto dall'assemblea generale.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 18.

Servizi dell'U.L.S.S.

Le unità locali socio-sanitarie sono articolate nei seguenti servizi:

a) servizio amministrativo;
b) servizio di prevenzione e di igiene ambientale;
c) servizio di diagnosi e cura;
d) servizio farmaceutico;
e) servizio veterinario;
f) servizio per la tutela sociale;
g) servizio di riabilitazione;
h) servizio di medicina del lavoro.

Art. 19.

Criteri organizzativi

L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'U.L.S.S. deve rispondere ai seguenti criteri:

a) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psicofisico della popolazione;

b) assicurare nell'ambito di ciascun servizio l'utilizzazione integrale delle strutture dei presidi e del personale;

c) prevedere l'impiego di équipes interdisciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;

d) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale in tutti i presidi e servizi relativi alla prevenzione, cura, riabilitazione e a quelli sociali e ambientali;

e) assicurare, ove sia necessario, l'erogazione delle prestazioni in ogni parte del territorio, anche a domicilio dell'utente, ricorrendo alla mobilità del personale all'interno dell'U.L.S.S.;

f) assicurare il collegamento con le realtà sociali e sindacali del territorio di competenza;

g) predisporre gli strumenti per garantire una corretta informazione e la più ampia partecipazione alle scelte operative da parte degli operatori e degli utenti dell'U.L.S.S.;

h) procedere alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei presidi e dei servizi dell'U.L.S.S.

Art. 20.

Servizio amministrativo

Il servizio amministrativo svolge le funzioni relative:

a) all'amministrazione del personale;

b) alla formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento obbligatorio del personale sanitario, parasanitario, sociale e tecnico;

c) alla raccolta e alla elaborazione delle informazioni relative ai problemi socio-sanitari del territorio;

d) a tutte le altre funzioni di natura amministrativa non affidate agli altri servizi;

e) alle funzioni di bilancio, ragioneria ed economato di cui alla legge regionale « Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dell'U.L.S.S. ».

Art. 21.

Servizio di prevenzione e di igiene ambientale

Il servizio di prevenzione e di igiene ambientale svolge i compiti inerenti a:

a) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

b) la protezione materno-infantile e dell'età evolutiva, nonchè la tutela della procreazione cosciente e responsabile;

c) l'igiene e medicina scolastica;

d) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;

e) l'igiene dell'ambiente;

f) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione, commercio degli alimenti e bevande;

g) controllo preventivo sui nuovi insediamenti abitativi;

h) igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

i) l'educazione sanitaria.

Qualora nel territorio dell'unità locale socio-sanitaria siano ubicati i presidi ed i servizi multizonali, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il servizio ne cura la gestione tecnico-funzionale.

Art. 22.

Servizio medicina del lavoro

Il servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro attua i principi e gli indirizzi della legge regionale 16 novembre 1978, n. 70: « Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro », nonchè:

a) educazione e informazione sanitaria con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro;

b) controlli sull'ambiente;

c) controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi;

d) predisposizione di mappe di rischio a livello territoriale e settoriale;

e) eliminazione fattori di rischio;

f) controlli sanitari sui lavoratori;

g) coordinamento ed eventuale effettuazione di accertamenti espletati in maniera interdisciplinare da diversi operatori;

h) coordinamento e programmazione dei controlli sanitari periodici;

i) protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 23.

Servizi di diagnosi e cura presidi ospedalieri

Il servizio di diagnosi e cura, presidi ospedalieri provvede ad assicurare, secondo le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) l'assistenza medico-generica, pediatrica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

b) l'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

c) l'assistenza in regime di degenza per le malattie fisiche e psichiche;

d) le prestazioni infermieristiche, di laboratorio e fisioterapiche;

e) le prestazioni terapeutiche idrotermali;

f) la gestione tecnico-funzionale dei servizi degli ospedali ubicati nel territorio dell'U.L.S.S.;

g) le autorizzazioni e la vigilanza delle istituzioni sanitarie a carattere privato e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

h) la stipulazione delle convenzioni tra l'unità locale socio-sanitaria e le istituzioni di cui alla precedente lettera g) e il controllo del funzionamento dei relativi rapporto convenzionali;

i) il collegamento e l'integrazione dei servizi ospedalieri con quelli extraospedalieri, con particolare riguardo ai presidi per la tutela della salute mentale.

Art. 24.

Servizio di riabilitazione

I servizi di riabilitazione comprendono:

a) l'assistenza riabilitativa per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa;

b) la gestione tecnico-funzionale di centri pubblici di tipo residenziale per la riabilitazione fisica e psichica;

c) le autorizzazioni e la vigilanza degli istituti privati che erogano prestazioni medico-psicopedagogiche, nonchè la stipulazione delle relative convenzioni e il controllo del loro funzionamento;

d) l'assistenza protesica, ortopedica, acustica, laringofonica e odontoiatrica, ivi compresa la fornitura di tutti gli apparecchi o mezzi protesici atti a correggere le deficienze o alleviare le limitazioni dell'apparato locomotore.

Art. 25.

Servizio farmaceutico

Il servizio farmaceutico provvede, secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai compiti relativi:

a) alla istituzione e alla gestione delle farmacie e dei dispensari farmaceutici;

b) alle autorizzazioni ad aprire ed esercitare le farmacie, nonchè alla vigilanza tecnico-amministrativa sul funzionamento degli esercizi farmaceutici;

c) alla erogazione dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie pubbliche e private; alla stipulazione delle relative convenzioni ed al controllo del funzionamento dei relativi rapporti convenzionali;

d) ai compiti che saranno successivamente attribuiti alle U.L.S.S. dalla legge regionale che disciplina l'acquisto diretto delle preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi delle U.L.S.S.

Art. 26

Servizio veterinario

Il servizio veterinario svolge i seguenti compiti:

a) profilassi della zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

c) igiene delle produzioni animali, anche in relazione alla protezione dell'ambiente; assistenza zooiatrica.

Art. 27.

Servizio per la tutela sociale

Fino alla riforma dell'assistenza, al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, l'U.L.S.S. eserciterà le funzioni di cui al titolo III, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ed in particolare:

1) la prevenzione individuale e collettiva degli stati di disagio e disadattamento;

2) l'assistenza psicologica e sociale ai soggetti in età evolutiva;

3) l'assistenza psicologica e sociale agli handicappati;

4) l'assistenza agli anziani;

5) ogni altro tipo di intervento inteso alla prevenzione e al recupero di qualsiasi stato di emarginazione.

Art. 28.

Altre funzioni

L'assemblea generale, sulla base delle indicazioni contenute negli atti di programmazione e nelle leggi regionali, provvede alla distribuzione tra i servizi, di cui agli articoli precedenti, di altre funzioni attribuite all'U.L.S.S.

Art. 29.

Consultazione dei comuni

I comitati di gestione, prima di sottoporre all'esame delle assemblee generali gli atti relativi all'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi che impegnino più esercizi, devono consultare i singoli consigli comunali.

Ove il consiglio comunale interpellato non si pronunzi nel termine di trenta giorni, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Art. 30.

Responsabili del servizio

Il comitato di gestione attribuisce la responsabilità di ciascun servizio a un dipendente in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza secondo le norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, approva il regolamento organico del personale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi uniformandosi alle disposizioni previste nei decreti delegati emanati a norma dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale.

Ciascun servizio è dotato di autonomia tecnico-funzionale, allo scopo di assicurare la tempestività e l'efficienza nell'erogazione delle proprie prestazioni nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi dell'U.L.S.S. e dall'ufficio di direzione di cui al successivo art. 31.

Art. 31.

Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione dell'U.L.S.S. è composto collegialmente da tutti i responsabili dei servizi dell'U.L.S.S.

L'ufficio di direzione è preposto collegialmente all'organizzazione, al coordinamento, al funzionamento dell'U.L.S.S. ed alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione.

Il comitato di gestione nomina tra i responsabili dei servizi un coordinatore amministrativo, uno sanitario ed uno sociale i quali provvedono a curare i necessari collegamenti tra i diversi servizi per gli aspetti sanitari e per quelli amministrativi.

I coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle singole sedute del comitato di gestione.

L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo non inferiore ad anni tre ed è revocabile e rinnovabile.

Art. 32.

Compiti dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione formula proposte ed esprime parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

Il predetto ufficio riferisce periodicamente, almeno ogni trimestre, al comitato di gestione sull'andamento dei servizi e dei problemi che siano eventualmente insorti.

Su specifiche questioni il responsabile di servizio può sollecitare l'ufficio di direzione ad attivare i poteri di coordinamento, anche per la risoluzione di eventuali conflitti di competenza, nell'intento di realizzare l'unitarietà degli interventi.

Art. 33.

Segreteria degli organi

Le funzioni di segreteria degli organi dell'U.L.S.S. sono svolte da dipendenti del servizio affari generali, designati dal comitato di gestione e scelti tra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva.

Il segretario assiste alle sedute, redige il verbale, cura, con la collaborazione degli altri responsabili dei servizi, gli adempimenti preliminari allo svolgimento delle adunanze, sottoscrive con il presidente le deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato di gestione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato di gestione devono essere pubblicate nell'albo pretorio del comune in cui ha sede l'U.L.S.S. ed inviate in copia a ciascun comune nel relativo ambito territoriale.

I comuni e le comunità montane sono tenute ad inviare all'U.L.S.S. copia delle deliberazioni e degli atti che comunque interessino le materie di cui alla presente legge.

Art. 34.

Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali

Le U.L.S.S., in cui hanno sede presidi o servizi multizonali, devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi o servizi con quelli delle altre U.L.S.S. interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione in ordine:

a) ai programmi di attività in relazione alle esigenze delle zone da inserire;

b) agli aspetti fondamentali della gestione sia sotto il profilo organizzativo-funzionale che sotto quello economico-finanziario;

c) alle procedure ritenute più idonee per verificare l'efficienza operativa dei presidi o servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire.

Art. 35.

Conferenza dei servizi

Il comitato di gestione promuove almeno una volta all'anno la conferenza dei servizi, alla quale possono partecipare tutti gli operatori, per la verifica dell'organizzazione in relazione agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti.

Art. 36.

Piani delle U.L.S.S.

La giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del piano sanitario nazionale propone al consiglio regionale il piano sanitario regionale in armonia con le linee del programma di sviluppo economico e sociale.

Le U.L.S.S. debbono predisporre i piani zonali, sulla base delle indicazioni del programma regionale di sviluppo e dei piani sanitari di cui al precedente comma.

Il consiglio regionale approva i piani zonali valutandone la compatibilità rispetto alle indicazioni di cui al primo comma e del bilancio pluriennale della Regione.

Art. 37.

Rapporti tra il sindaco e le U.L.S.S.

Il sindaco di ciascun comune, quale autorità sanitaria locale, per tutti gli atti di sua competenza si avvale direttamente dei servizi della U.L.S.S.

Qualora lo richieda l'urgenza del provvedimento, si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone il presidente del comitato di gestione.

In ogni caso, il sindaco comunica al presidente del comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.

Le relative modalità devono essere previste in un apposito regolamento che è adottato dall'assemblea generale.

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

Riordinamento dei presidi e servizi esistenti

Nell'ambito del piano sanitario regionale, verranno disciplinate, con successive leggi regionali, in conformità dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali e l'organizzazione interna dei presidi e dei servizi multizonali ospedalieri ed extraospedalieri, ivi compresi quelli veterinari di prevenzione.

Fino all'emanazione delle predette leggi regionali, continua ad osservarsi, in quanto applicabile, la vigente normativa.

Art. 39.

Strutture amministrative di base

All'atto dell'insediamento degli organi delle U.L.S.S., le strutture amministrative unificate di base per l'applicazione della convenzione unica per la medicina generica sono soppresse.

I compiti attribuiti a tali strutture sono svolti dal servizio di cui al precedente art. 23.

Fino a che la Regione, in attuazione del piano sanitario, non avrà provveduto altrimenti, le strutture amministrative unificate intermedie continueranno ad espletare, sotto le direttive della giunta regionale ed in aderenza alle nuove convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, funzioni di indirizzo e coordinamento tra i sindaci gestiti dalle U.L.S.S. e la struttura di cui al successivo comma.

La struttura amministrativa unificata regionale, struttura tecnica presso il settore informatica della giunta regionale, disimpegna le attribuzioni statistico-amministrative, avvalendosi della elaborazione ed automazione dei dati per la gestione delle convenzioni previste dalla legge 29 giugno 1977, n. 349, a supporto delle U.L.S.S., secondo le direttive del settore sanità e sicurezza sociale.

Art. 40.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 febbraio 1980

RICCIUTI

(*Omissis*).

(3530)

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1980, n. 11.
Norme sull'ordinamento amministrativo della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 10 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 1.
Principi informatori

L'ordinamento amministrativo della Regione è disciplinato dalla presente legge in aderenza alla funzione legislativa, programmatoria, promozionale e di controllo dell'azione di governo regionale, con il determinante apporto degli enti locali e delle altre realtà sociali, sindacali, economiche, civili e culturali per la definizione e l'attuazione dei programmi di intervento.

Esso è ispirato ai principi del decentramento politico-amministrativo e della delega anche in relazione alla istituzione dei comprensori, della democrazia organizzativa e del lavoro di gruppo, della competenza funzionale e connessa responsabilizzazione individuale, della flessibilità, della efficienza e della funzionalità nonché della semplicità delle procedure.

La sua struttura organizzativa è articolata in modo da assicurare:

la corrispondenza della funzione a materie e obiettivi di intervento omogenei;

il costante adeguamento agli obiettivi politico-amministrativi di intervento;

il momento unitario di programmazione, promozione e intervento, pur nella specificità degli apporti di ciascuna funzione specialistica;

la integrazione interdisciplinare polifunzionale;

lo sviluppo e la valorizzazione della professionalità dei dipendenti;

la fattiva collaborazione con le organizzazioni sindacali.

Art. 2.
Articolazione della struttura

Il sistema organizzativo regionale si realizza nella struttura operativa del consiglio regionale, della giunta regionale e del comitato regionale di controllo finalizzata nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali ed è articolata in unità organizzative con sfere di competenza e dotazione di personale atte ad assicurare la piena autonomia funzionale.

Nell'ambito di ciascun organo regionale, le unità organizzative sono disposte e coordinate per gruppi omogenei corrispondenti a settori funzionali dell'attività amministrativa regionale.

I settori dell'attività amministrativa, ricadenti nella competenza della giunta regionale, sono ulteriormente ordinati in dipartimenti secondo il criterio organizzativo sancito dall'art. 45 dello statuto.

Art. 3.
Decentramento e comprensori

L'ordinamento amministrativo previsto dalla presente legge viene adeguato, nella struttura e nella funzione, alle esigenze connesse con l'attuazione del decentramento e dei comprensori previsti, rispettivamente, dagli articoli 10 e 13 dello statuto.

A tal fine le unità organizzative che svolgono, in tutto o in parte, funzioni di amministrazione attiva di competenza regionale diretta o delegata, sono soppresse o modificate in sede di adozione dei singoli provvedimenti di delega o di costituzione dei comprensori, con la contestuale disciplina delle modalità di utilizzazione del relativo personale.

Art. 4.
Istituzione di enti, aziende, società ed istituti

La Regione adegua con legge il proprio ordinamento amministrativo alle necessità funzionali derivanti dalla istituzione di enti, aziende, società ed istituti a norma degli articoli 11, 12 e 15 dello statuto.

Art. 5.
Trasferimento o delega alla Regione di nuove funzioni

A seguito del trasferimento o delega alla Regione di nuove funzioni a termini degli articoli 117 e 118 della Costituzione, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può, in alternativa, o devolverne l'esercizio alle unità organizzative già costituite ed operanti in base alla presente legge, previa integrazione, se necessario, delle rispettive competenze per materia e dotazioni di personale, o istituire, nella struttura operativa del competente settore, altre unità organizzative rispondenti allo scopo, ferma restando la dotazione organica complessiva del personale.

TITOLO II
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA STRUTTURA

Sezione I
LE UNITA' ORGANIZZATIVE

Art. 6.
Collocazione nella struttura e classificazione

Le unità organizzative, in ragione della loro autonomia funzionale, si collocano nella struttura operativa degli organi regionali e, in generale, nell'ordinamento amministrativo della Regione, su posizione di parità giuridica.

Rispetto alle funzioni specifiche di cui sono investite, le unità organizzative si distinguono in uffici ed unità operative.

Gli uffici attendono all'espletamento di attività direttamente finalizzate al funzionamento degli organi regionali nell'esercizio dei poteri di indirizzo politico, di organizzazione, di legislazione, di programmazione e di controllo nonchè delle attività strumentali necessarie per il funzionamento dell'ordinamento regionale e di ogni parte di esso, con particolare riferimento all'acquisizione ed alla gestione delle risorse di impiego regionale.

Le unità operative svolgono compiti di amministrazione attiva per la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi e dalla programmazione regionale nei campi dell'attività sociale, economica e culturale, ricadenti nella sfera di azione della Regione.

Art. 7.
Competenza

Le materie di competenza delle singole unità organizzative sono indicate, in via definitiva ed organica, dalla legge generale di cui al successivo art. 57.

Rispetto a tali materie, si intendono attribuiti, in modo esclusivo, alla competenza dell'unità organizzativa, i procedimenti tecnico-amministrativi e giuridici, nella loro integralità, e le connesse attività preparatorie e strumentali, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente e dal programma regionale.

Sono, altresì, demandati all'unità organizzativa gli atti di esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi regionali in ordine ai procedimenti di cui al secondo comma.

Art. 8.
Il responsabile dell'unità organizzativa

La responsabilità dell'unità organizzativa è affidata a dipendenti appartenenti all'VIII livello funzionale, che assumono la denominazione di dirigenti di ufficio.

In via transitoria ed in attesa dell'attuazione degli articoli 25 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977:

alle unità organizzative periferiche a livello provinciale dei settori della giunta regionale ed a quelle del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo sono preposti dipendenti appartenenti all'VIII livello funzionale;

alle unità operative a livello sub-provinciale, organizzate nei vari settori della giunta regionale, sono preposti dipendenti appartenenti al VII livello funzionale.

Nelle tabelle organiche annesse alla presente legge sono indicate le ulteriori qualificazioni richieste, per i suddetti dipendenti, in relazione alla natura dei compiti attribuiti all'unità organizzativa.

La designazione del responsabile dell'unità organizzativa è disposta con atto della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze.

In caso di assenza o impedimento, di durata non superiore a tre mesi, il responsabile dell'unità organizzativa è sostituito da uno dei responsabili delle altre unità organizzative del settore designato dal coordinatore. Diversamente, per la sostituzione, si applica il disposto del comma precedente.

Art. 9.

Dotazione di personale

All'unità organizzativa è assegnato, oltre al responsabile, un contingente di personale adeguato ai compiti istituzionali di cui è investita.

Detto contingente di personale è determinato, numericamente e qualitativamente, in base al rapporto di corrispondenza ravvisabile tra il contenuto mansionistico dei vari livelli funzionali dei dipendenti regionali ed il livello professionale delle prestazioni richieste a ciascuna unità organizzativa in rapporto alla sua competenza per materia ed alla natura dei procedimenti e delle attività connesse, in cui essa si articola.

Art. 10.

Compiti del responsabile dell'unità organizzativa

Al dipendente regionale preposto alla unità organizzativa sono demandati compiti di organizzazione oltre che di diretto esercizio delle attribuzioni che, nell'ambito del procedimento amministrativo e delle connesse attività preparatorie, strumentali e istruttorie, afferiscono al suo livello funzionale.

Il predetto dipendente cura, in particolare, l'organizzazione complessiva del lavoro e la corretta ripartizione delle attribuzioni individuali verificando che i risultati dei singoli apporti siano coerenti con le direttive emanate dagli organi regionali, e con le finalità da raggiungere, impartendo, a tal fine, le necessarie istruzioni.

Per la soluzione dei problemi connessi all'esercizio dei predetti compiti si avvale dell'apporto della conferenza dei dipendenti per i fini e con le modalità stabiliti dal successivo art. 12.

Cura inoltre gli adempimenti programmatici di base delle materie di competenza dell'unità organizzativa ed emette, per le materie stesse:

a) gli atti meramente esecutivi di precedenti programmi o provvedimenti amministrativi adottati dagli organi regionali;

b) atti aventi natura e contenuto vincolato e obbligatorio anche se comportanti impegno di spesa;

c) atti che abbiano contenuto di attestazione, certificazione, pubblicazione e comunicazione conseguenti ad atti d'ufficio già esistenti o deliberazioni già adottate o di autenticazione secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) atti diretti, in situazioni di urgenza e necessità, alla conservazione del patrimonio regionale, salvo ratifica dei competenti organi regionali.

Il responsabile dell'unità organizzativa, nelle materie rientranti nella sua competenza, può essere delegato dagli organi regionali alla emanazione di altri atti a rilevanza esterna da indicarsi espressamente nel provvedimento di delega.

Il visto sui titoli di spesa, attinenti alle competenze fisse ed accessorie del personale regionale, di cui al secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, è attribuito al dipendente di livello non inferiore al VII, preposto al servizio di liquidazione delle spese medesime presso il settore personale.

In relazione alle funzioni di cui ai precedenti commi, il responsabile dell'unità organizzativa, oltre che degli atti a lui direttamente imputabili, risponde dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, della tempestività dell'azione amministrativa e della aderenza dell'attività svolta alle direttive degli organi e degli amministratori regionali.

Art. 11.

Attribuzioni del personale

Nell'unità organizzativa di appartenenza, ai dipendenti regionali sono attribuiti compiti pertinenti ai rispettivi livelli funzionali.

La concreta individuazione dei compiti anzidetti e la relativa assegnazione agli aventi titolo, sono disposti dal responsabile dell'unità organizzativa.

Avverso il provvedimento emesso per le cennate causali, gli interessati possono ricorrere all'organo regionale di appartenenza entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza.

Il ricorso, che non sospende l'esecutività del provvedimento, deve essere inviato per conoscenza al responsabile dell'unità organizzativa, il quale, sentita la conferenza dei dipendenti, fornisce le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla data di arrivo dell'atto.

L'organo adito decide sul ricorso nei successivi giorni trenta.

Nell'ambito delle loro attribuzioni i dipendenti regionali sono direttamente responsabili del risultato del lavoro loro affidato e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell'attività, anche di controllo, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite nonché delle omissioni in attività cui sono tenuti. A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.

Art. 12.

Conferenze di organizzazione

In seno a ciascuna unità organizzativa sono tenute conferenze periodiche del personale cui partecipano tutti i dipendenti addetti all'unità stessa onde assicurare la loro attiva e responsabile partecipazione al processo lavorativo.

Dette conferenze possono essere sentite, in particolare, per la definizione dei programmi di lavoro dell'unità, per le disposizioni di carattere organizzativo, per l'impiego del personale e per le relative attribuzioni.

Oltre che per tali fini esse possono essere convocate dal responsabile dell'unità ogni qualvolta, direttamente o su segnalazione dei collaboratori, ravvisi l'utilità dell'esame collegiale dei problemi attinenti alla organizzazione e all'andamento del lavoro.

Art. 13.

Svolgimento di mansioni diverse da quelle attribuite

Non è consentito assumere o conferire mansioni del livello superiore a quello di appartenenza.

I provvedimenti emessi in deroga a tale divieto devono intendersi nulli di pieno diritto.

Gli autori o gli esecutori di detti provvedimenti rispondono direttamente e solidalmente di eventuali danni derivanti dalle attività poste in essere in attuazione dei medesimi.

Art. 14.

Ricerche, studi, ispezioni, inchieste

Rientra tra i compiti d'istituto del responsabile e del personale dell'unità organizzativa, nell'ambito delle competenze del livello funzionale di appartenenza, l'espletamento di incarichi, di cui siano investiti, per ricerche, studi, ispezioni ed inchieste attinenti all'attività del settore di appartenenza nonché la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro preordinati agli stessi fini.

Analoghe incombenze possono essere transitoriamente affidate ai predetti dipendenti nell'interesse di altri settori, nel caso che non sia utilizzabile allo scopo il personale di pari livello in servizio presso il settore direttamente interessato, del che occorre dare atto nel provvedimento di incarico o di nomina.

Art. 15.
Partecipazione ad organi collegiali e commissioni

L'appartenenza all'unità organizzativa comporta, per il dipendente che ne sia designato, il dovere di partecipare, in rappresentanza del settore, ad organi collegiali e commissioni operanti in seno alla Regione.

Per organi collegiali e commissioni, la cui costituzione non preveda la rappresentanza del settore, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

Per le prestazioni comunque rese ad enti diversi dalla Regione, si applicano le disposizioni del contratto nazionale di categoria così come recepito dalle leggi regionali.

Art. 16.
Collaudazione delle opere di pubblico interesse

Il collaudo delle opere di pubblico interesse, eseguite a cura e spese della Regione o a cura di enti, istituti, consorzi e cooperative con oneri finanziari a carico del bilancio regionale, rientra nelle attribuzioni proprie del personale tecnico in servizio presso i settori competenti per materia.

Il conferimento dell'incarico a dipendenti di pari livello, appartenenti ad altri settori, ed, in subordine, a soggetti estranei all'amministrazione regionale, è condizionato alla circostanza, da evidenziare nel provvedimento di incarico, che non sussista la possibilità di impiego del personale di cui al primo comma.

Art. 17.
Partecipazione ad organi collegiali di enti sottoposti alla vigilanza della Regione

I dipendenti regionali hanno il dovere di partecipare agli organi di controllo istituiti presso gli enti sottoposti alla tutela ed alla vigilanza della Regione, nel caso che la legge preveda tale partecipazione con riferimento alla qualità di dipendente della Regione.

L'incarico è affidato al personale in servizio presso il settore nella cui competenza per materia rientra l'esercizio della vigilanza sull'ente.

L'affidamento del medesimo incarico a dipendenti appartenenti a settori diversi da quello anzidetto può essere disposto con provvedimento enunciante i motivi della mancata utilizzazione del personale più direttamente interessato.

I dipendenti regionali non possono assumere cariche negli organi statutari di enti, società, aziende e istituti finanziati e/o controllati dalla Regione ovvero assoggettati alla sua vigilanza, ai quali siano attribuiti compiti di amministrazione attiva.

Art. 18.
Incarichi diversi

L'assunzione da parte dei dipendenti regionali di incarichi di qualsiasi natura presso enti pubblici e istituti superiori di istruzione e di ricerca è disciplinato, anche per quanto attiene agli eventuali compensi spettanti, dalle norme relative allo stato giuridico dei dipendenti medesimi.

Per gli incarichi relativi all'esercizio di pubbliche funzioni obbligatorie e per quelli di natura pubblica elettiva, si applicano le leggi vigenti in materia.

Eventuali casi controversi sono definiti dalla giunta regionale.

Art. 19.
Diritto al trattamento di missione
Divieto di compensi accessori

Per l'espletamento dei compiti e degli incarichi previsti dagli articoli 14 e seguenti, salvo quelli attinenti all'insegnamento universitario, compete al dipendente regionale, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione con il rimborso delle spese di viaggio ed il compenso per lavoro straordinario, ai sensi delle norme vigenti, escluso ogni altro compenso o indennità.

Gli eventuali compensi dovuti da tali enti al personale regionale per i compiti e gli incarichi di cui al primo comma, vanno versati alla tesoreria della Regione per gli scopi indicati dall'art. 41 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Art. 20.
Partecipazione a corsi di perfezionamento

Rientra, fra i doveri del dipendente regionale, la frequenza di corsi di studio, di perfezionamento, di qualificazione e riqualificazione e di seminari di ricerca istituiti almeno ogni triennio dalla Regione allo scopo di conseguire la specializzazione del proprio personale.

Quando i suddetti corsi e seminari sono tenuti in località diverse da quelle dove ha sede l'ufficio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute ed alla indennità di missione in misura intera, qualunque sia la durata del corso.

Sezione II

IL SETTORE

Art. 21.
Collocazione nella struttura e funzioni

Nella struttura operativa degli organi regionali, il settore delimita l'attività amministrativa intesa a realizzare obiettivi omogenei di intervento ed appresta gli strumenti necessari per l'ordinato e corretto svolgimento di tale attività mediante l'esercizio di funzioni di carattere generale che integrano ed indirizzano i compiti specifici delle singole unità organizzative.

Le anzidette funzioni attengono, in particolare, alla gestione dei servizi comuni, al coordinamento amministrativo, alla programmazione, alle attività di studio e connessa elaborazione di proposte legislative e regolamentari e ad ogni altro adempimento atto ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore nella sua dimensione unitaria.

Art. 22.
Ufficio di segreteria del componente la giunta regionale

Compete all'ufficio di segreteria del componente la giunta regionale l'espletamento delle attività non istituzionalizzate del componente e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenza delle unità organizzative della struttura regionale. In particolare: la preparazione e l'assistenza dei contatti del componente la giunta all'interno ed all'esterno della Regione con enti, organi e persone, nonché della partecipazione del componente stesso a commissioni, comitati, gruppi di lavoro, altri organismi collegiali in genere ed a manifestazioni per le quali sia previsto o deciso il suo intervento.

E' abrogato l'art. 21 della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24.

Art. 23.
Ufficio affari generali e coordinamento

Il settore è costituito dalle unità organizzative preposte all'esercizio dei compiti istituzionali e dall'ufficio affari generali e coordinamento, cui è demandato l'espletamento delle attività necessarie al funzionamento delle stesse unità organizzative e di ogni altro adempimento o funzione, di pertinenza del settore, non assegnato dalla legge alla loro sfera di competenza.

Spetta, essenzialmente, al predetto ufficio di provvedere, in collegamento con i competenti uffici centrali, all'amministrazione del personale, degli archivi e della copia, alle funzioni di economato, cassa, statistica, biblioteca e documentazione nonché alla gestione dei beni, degli automezzi e delle attrezzature tecniche in dotazione.

All'ufficio affari generali e coordinamento è preposto il dipendente regionale investito della funzione di coordinamento dell'attività del settore.

Art. 24.
Delega alla gestione della spesa

E' in facoltà dell'organo regionale competente delegare ad un dipendente dell'ufficio affari generali e coordinamento, di livello funzionale non inferiore al VII, mediante accreditamento dei fondi occorrenti, la gestione della spesa per il funzionamento del settore e per il pagamento di eventuali competenze accessorie a favore del personale.

Analoga delega può essere concessa per l'erogazione di spese relative alle attività istituzionali del settore, in attuazione di provvedimenti esecutivi recanti il contestuale impegno dei fondi.

In ordine alle modalità ed ai limiti delle aperture di credito per le causali di cui sopra ed ai connessi doveri e responsabilità dei destinatari, si osservano le norme vigenti in materia di contabilità regionale e di gestione della spesa mediante delega.

Art. 25.
Coordinamento amministrativo

Nell'ambito del settore, fermo restando il carattere esclusivo delle competenze istituzionali delle singole unità organizzative, il coordinamento amministrativo realizza, sul piano funzionale, la sintesi delle attività connesse all'esercizio di dette competenze, per il conseguimento dei seguenti fini:

1) assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa attraverso l'elaborazione e la diramazione di indirizzi di gestione di generale applicazione;

2) predisporre strumenti normativi, programmatici e di bilancio correlati alle esigenze del settore nel suo contesto unitario;

3) favorire, nelle attività di indirizzo e di raccordo di cui ai precedenti punti, la massima espressione del principio di democrazia organizzativa, per quanto attiene, in particolare, all'integrazione delle competenze individuali ed al metodo collegiale di lavoro.

Art. 26.
Incarico di coordinatore

L'incarico di coordinatore è conferito dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, ad uno dei dipendenti dell'VIII livello funzionale, preposti alle singole unità organizzative.

La durata dell'incarico, che è rinnovabile con la stessa procedura, è stabilita nell'atto di conferimento per un periodo non superiore a cinque anni.

L'incarico può essere revocato, per comprovati motivi, dallo stesso organo che lo ha conferito.

In caso di assenza o di impedimento, dipendenti da una delle cause sospensive del rapporto di impiego, il coordinatore è sostituito nelle sue funzioni dal responsabile di unità organizzativa, con maggiore, effettiva anzianità di servizio, che conserva i compiti di cui in atto è investito.

Il numero complessivo dei coordinatori non può superare il quarto della dotazione organica del personale appartenente all'VIII livello funzionale.

Art. 27.
Indennità di carica

Al coordinatore è concessa, per il periodo di effettivo esercizio della funzione, una indennità non pensionabile, né valutabile per la 13ª mensilità, nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo.

L'indennità di cui al comma precedente compete al sostituto del coordinatore, anziché a quest'ultimo, nel caso che la sostituzione si protragga oltre i tre mesi, anche discontinui nel corso dell'anno, escluso il congedo ordinario.

L'attribuzione dell'indennità al sostituto e la contemporanea cessazione della stessa per il coordinatore, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del trimestre indicato nel comma precedente ed operano per la durata effettiva della sostituzione.

Art. 28.
Funzioni del coordinatore

Per il conseguimento degli obiettivi, cui è finalizzata l'azione di coordinamento ai sensi del precedente art. 21, il coordinatore esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni:

1) ricezione della corrispondenza diretta al settore e preliminare esame della stessa, nonchè ricezione di copia degli atti amministrativi adottati dalle singole unità organizzative, al fine di coglierne eventuali elementi utili al coordinamento e per la elaborazione di periodiche relazioni sull'attività del settore;

2) diramazione delle direttive degli organi regionali e dei mezzi di informazione comunque attinenti alle attività istituzionali delle unità organizzative;

3) promozione di indirizzi di coordinamento ed adempimenti inerenti all'organizzazione, studi e legislazione, attraverso le conferenze di settore previste dai successivi articoli 29 e 30;

4) iniziativa e studio per gli adempimenti del settore in materia di bilancio e di programmazione secondo il procedimento contemplato dalle successive disposizioni.

Il coordinatore, inoltre, collabora con i rappresentanti elettivi dell'organo regionale di appartenenza, coadiuvandoli, se richiesto, nelle sedute di giunta e di dipartimento, nella partecipazione a commissioni, consigli o comitati ed in ogni altro intervento, pertinente ai compiti del settore, per il quale si reputi necessaria la sua presenza.

Art. 29.
Conferenze di settore:
a) per indennizzi di coordinamento e consultazione

Il responsabile dell'unità organizzativa, di sua iniziativa o su proposta dei collaboratori, segnala al coordinatore del settore problemi e quesiti la cui soluzione rivesta carattere pregiudiziale per la corretta definizione dei procedimenti tecnico-amministrativi e giuridici in via di espletamento o di singoli atti ad essa pertinenti.

Il coordinatore, ove accetti che la soluzione del caso prospettato si desuma agevolmente dalle fonti normative, dai precedenti giurisprudenziali o da prassi amministrative consolidate, ne informa il collega proponente con nota motivata. Diversamente o nel caso di esplicita richiesta del proponente, deferisce l'esame e la soluzione del caso alla conferenza dei responsabili delle unità organizzative del settore, convocandola mediante avviso nel quale indica l'ordine dei lavori, i termini essenziali delle questioni da trattare ed il componente incaricato della relazione al collegio, designato, di regola, nella persona del responsabile di unità promotore delle stesse questioni. Il coordinatore sovraintende alla conferenza, assistito da un dipendente del V livello funzionale in servizio presso l'ufficio affari generali e coordinamento con funzioni di segretario.

Oltre che per l'esigenza suddetta, il coordinatore convoca, con le modalità di cui al secondo comma, la conferenza dei responsabili delle unità organizzative per l'esame di questioni che, per il loro carattere generale e di massima, possano dar luogo ad indirizzi di coordinamento dell'attività settoriale.

Alle conferenze, indette ai sensi del primo e secondo comma, devono essere chiamati, di volta in volta, anche i dipendenti di altri livelli funzionali che siano direttamente interessati agli argomenti devoluti al collegio o ne siano stati i promotori nell'ambito dell'unità organizzativa.

Per ciascuna riunione delle conferenze, è redatto apposito verbale sulle risoluzioni adottate, da diramare a tutte le unità organizzative del settore che sono tenute ad uniformarvisi nella trattazione di casi simili.

Ove le stesse risoluzioni appaiano suscettibili di applicazioni in altri settori o dipartimenti, copia del verbale anzidetto viene, altresì, trasmesso ai competenti organi regionali.

In ogni caso le risoluzioni adottate vanno segnalate al servizio massimario dell'ufficio legislativo e degli affari giuridici per la eventuale inclusione nella raccolta periodica delle determinazioni involgenti indirizzi generali di coordinamento, a norma del successivo art. 47.

Art. 30.
Conferenze di settore:
b) per l'organizzazione, studio e legislazione

La conferenza di settore, nella composizione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente e con le modalità di convocazione ivi indicate, è chiamata, altresì, a pronunciarsi o ad esprimere parere all'organo competente:

1) su problemi generali attinenti all'organizzazione del settore, alle attribuzioni, alla mobilità ed alla disciplina del personale;

2) su proposte per l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale;

3) su progetti di legge e di regolamento riguardanti l'organizzazione e l'attività del settore.

Per la trattazione di argomenti rivestenti carattere di particolare importanza e complessità, la conferenza può organizzare, tra i suoi componenti ed altri dipendenti del settore qualificati allo scopo, gruppi di lavoro, fissandone compiti, obiettivi e termini di adempimento.

Art. 31.
Compiti dei settori della giunta regionale per la programmazione ed il piano

Nelle materie di loro competenza, i settori della giunta regionale partecipano in linea tecnica ed amministrativa ai procedimenti della programmazione regionale. Come tali essi collaborano, a livello istruttorio, consultivo e di proposta, alla elaborazione degli strumenti generali della programmazione nell'ambito dei quali i comprensori, le comunità montane, gli enti locali ed ogni altro ente operante nella Regione formano ed attuano, ai sensi delle leggi vigenti, i propri piani di sviluppo economico o concernenti l'assetto del territorio.

Il procedimento per l'espletamento dei cennati adempimenti si articola in fasi corrispondenti ai compiti demandati, rispettivamente, al coordinatore ed al responsabile delle unità organizzative ed al componente la giunta preposto al settore.

Il presidente della giunta regionale, avvalendosi dell'ufficio per la programmazione, emana le direttive per l'attuazione del procedimento anzidetto, fissandone, per ciascun settore, obiettivi, modalità e tempi tecnici raccordati, per quanto necessario, a quelli previsti per la compilazione del bilancio regionale.

Art. 32.
Adempimenti programmatici del coordinatore e dei responsabili delle unità organizzative

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, il coordinatore, attenendosi alle direttive dell'ufficio della programmazione e del componente la giunta, ed avvalendosi della collaborazione delle singole unità organizzative:

cura gli studi e le richieste necessarie per la migliore conoscenza della realtà socio-economica e culturale della Regione, per quanto attiene alle materie di competenza del settore;

raccoglie e istruisce le richieste e le segnalazioni di enti ed organismi in ordine alle necessità della società regionale.

Sulla base degli elementi acquisiti, formula motivate proposte di programmazione, riferite alle singole materie di competenza del settore, e le rassegna al componente la giunta per gli adempimnti previsti dal successivo art. 38.

Art. 33.
Regolamenti di servizio

Entro un anno dalla data fissata per l'attuazione dell'ordinamento previsto dalla presente legge, la giunta regionale propone all'approvazione del consiglio regionale, per ciascun settore, apposito regolamento, suscettibile di periodici aggiornamenti, preordinato ai seguenti fini:

a) raccolta sistematica ed organica delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'attività del settore;

b) disciplina dei procedimenti relativi alle competenze delle singole unità organizzative tenendosi conto delle fasce di mansioni corrispondenti ai livelli funzionali del personale addetto;

c) disciplina del procedimento relativo alla programmazione per le fasi di competenza del settore;

d) disciplina delle conferenze di organizzazione, delle conferenze di settore e del lavoro di gruppo.

Per i settori del consiglio regionale, la giunta si attiene alle proposte dell'ufficio di presidenza del consiglio medesimo.

Art. 34.
Comitati di redazione

La redazione delle proposte dei regolamenti di servizio, di cui all'articolo precedente, è demandata ad apposito comitato affidato alla sovrintendenza del coordinatore del settore e costituito da tutto il personale del settore appartenente ai livelli funzionali dal V all'VIII e da una rappresentanza del personale appartenente agli altri livelli funzionali designati dalla conferenza di cui all'art. 30.

Il coordinatore convoca il comitato di redazione secondo il calendario dei lavori stabilito collegialmente nella seduta di insediamento, promuove nell'ambito di esso la costituzione di gruppi di lavoro per attività di ricerca, studio ed elaborazione di proposte organiche, favorisce l'attribuzione ai singoli componenti di compiti aderenti alle rispettive specifiche esperienze professionali e si avvale di ogni collaborazione disponibile per assicurare il completo espletamento del lavoro entro il termine fissato dall'articolo precedente ed eventualmente prorogato dal consiglio regionale.

Le sedute del comitato sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

E' demandato, altresì, al coordinatore di promuovere la ricostituzione del comitato di redazione per gli aggiornamenti e le integrazioni al regolamento di servizio in relazione alla evoluzione legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del settore.

Sezione III
I DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 35.
Collocazione nella struttura e funzione

In applicazione del principio organizzativo sancito dall'art. 45 dello statuto, la presente legge prevede la riunione in dipartimenti dei settori della giunta regionale che perseguono obiettivi omogenei, essendo investiti, in concorso fra loro e pur nella diversità delle rispettive competenze per materia, della gestione di una delle categorie degli affari generali e di organizzazione, economici e settoriali, in cui si realizza, a norma del citato art. 45, l'intera attività istituzionale dell'organo di governo.

I dipartimenti sono costituiti dai componenti la giunta regionale preposti ai settori omogenei anzidetti ed, in tale composizione, si collocano, nella struttura operativa della stessa giunta regionale, quale collegi deputati ad esercitare funzioni di sovraintendenza e di coordinamento sull'apparato amministrativo risultante dalla concentrazione dei cennati settori.

Art. 36.
Ufficio di segreteria del dipartimento

In ciascun dipartimento è istituito un ufficio di segreteria per l'espletamento dei seguenti compiti:

ricezione dei provvedimenti e delle proposte dei componenti la giunta da sottoporre all'approvazione del dipartimento;

predisposizione dell'ordine del giorno dei lavori relativi alle sedute del dipartimento e stesura del relativo verbale;

trasmissione dei provvedimenti deliberativi all'ufficio di segreteria della giunta per il seguito di competenza;

comunicazione al settore degli affari finanziari sulle presenze dei componenti alle sedute;

ogni altra attività di assistenza al collegio dipartimentale.

Art. 37.
Compiti generali

Nella sovraintendenza ai settori rientranti nella sua sfera di azione, il dipartimento esplica le attività di impulso, di propulsione, di controllo ed ogni altro intervento a carattere preventivo, successivo o repressivo, ritenuti utili ai fini di indirizzare lo svolgimento dell'azione amministrativa secondo uniformi criteri di gestione e di verificarne l'aderenza alla legislazione vigente nonché alle previsioni programmatiche e di bilancio.

A tal fine, elabora ed impartisce ai coordinatori le direttive da osservare in ordine sia alla migliore organizzazione ed utilizzazione delle risorse disponibili che all'esatto adempimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte di tutti i collaboratori; propone alla giunta regionale l'adozione dei mezzi o rimedi atti ad assicurare la costante efficienza e funzionalità dell'apparato.

Effettua una preliminare delibazione dei provvedimenti trasmessi al componente la giunta dai responsabili delle unità organizzative e dai coordinatori dei settori, onde verificarne, collegialmente, la rispondenza agli obiettivi di cui al primo comma, prima di deferirli all'esame dell'organo di governo avvalendosi, ove lo reputi necessario per la natura e l'importanza delle decisioni da assumere, dell'ufficio legislativo, affari giuridici e massimario per un preventivo esame di legittimità dei provvedimenti medesimi.

L'attività di coordinamento del dipartimento si realizza anche in una costante azione di raccordo preordinata alla formazione degli strumenti di impiego generale, quali l'impostazione del bilancio, dei programmi e dei piani regionali e la formulazione dei progetti di legge o di regolamenti sulla disciplina dei settori e dei relativi compiti istituzionali.

Art. 38.
Compiti specifici per la programmazione

Il dipartimento coordina ed elabora le proposte inerenti alla formazione degli strumenti generali della programmazione regionale, deferiti al suo esame anche ai sensi del precedente art. 32, traducendole in documenti unitari ed organici.

Il dipartimento coordina, per quanto di competenza, i piani di sviluppo economico ed i piani attinenti all'assetto del territorio elaborati ed adottati, nell'ambito della programmazione generale della Regione, dai comprensori, dalle comunità montane e dagli enti che vi siano tenuti ai sensi delle leggi vigenti.

Verifica la rispondenza dei piani di cui al precedente comma alle linee ed agli obiettivi della programmazione regionale acquisendo, in merito, ove necessario, il parere della conferenza dei coordinatori di settore prevista dal successivo art. 40.

Esperite tali fasi istruttorie, il dipartimento sottopone al proprio esame i documenti ed i piani programmatici, trasmettendoli, poi, all'ufficio della programmazione per l'esame ed il successivo inoltro al comitato interdipartimentale per la programmazione.

Art. 39.
Compiti inerenti alla formazione di disegni di legge e di regolamento

Il dipartimento, avvalendosi della collaborazione dei coordinatori e delle conferenze di settore di cui al precedente art. 30, predispone disegni di legge e di regolamenti volti a disciplinare l'organizzazione e l'attività istituzionale dei rispettivi settori.

Nell'esercizio di tale funzione, il dipartimento può, altresì, avvalersi dell'opera dell'ufficio legislativo, affari giuridici e massimario.

Art. 40.
Conferenza dei coordinatori di settore

Il dipartimento indice la conferenza dei coordinatori di settore, oltre che per i fini indicati all'art. 38, ogni qualvolta ritenga utile acquisire il suo parere in merito a problemi, questioni e provvedimenti attinenti all'organizzazione ed alle attività dei settori.

La conferenza dei coordinatori di settore ha, altresì, luogo alle date stabilite nel calendario, che essa stessa delibera annualmente, per un esame collegiale e comparato della situazione dei settori onde rilevare eventuali deficienze organizzative e di funzionalità e proporre i rimedi atti a rimuoverle.

Sezione IV
ARCHIVI E COLLEGAMENTI INFORMATIVI

Art. 41.
Ordinamento degli archivi

Presso i settori e presso gli uffici o unità organizzative dislocati in sede diversa da quella del settore di appartenenza, sono istituiti un archivio a carattere corrente, per la conservazione degli atti inerenti ai procedimenti in via di svolgimento, ed un archivio deposito per la custodia degli atti relativi ai procedimenti conclusi.

L'archivio corrente del settore è correlato, di norma, ad unico registro di protocollazione per l'entrata e l'uscita della corrispondenza.

Con regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplinerà l'ordinamento dei propri archivi in relazione agli obblighi ed alle incombenze previsti dagli articoli 30 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 42.
Custodia di atti e documenti

Salva l'osservanza delle norme di cui all'articolo precedente, atti e documenti possono essere microfilmati e conservati in appositi contenitori distinti in opportune classifiche, oppure possono essere memorizzati secondo le procedure tecniche più avanzate, allo scopo di assicurarne la migliore conservazione nel tempo e la più agevole ricerca e consultazione.

Nel caso che un atto vada distrutto per qualsiasi evento, le suddette riproduzioni hanno lo stesso valore legale riconosciuto dalle norme vigenti in materia.

Art. 43.
Collegamenti informativi

I dipartimenti, i settori operativi e le unità organizzative possono essere collegati ciberneticamente, tra loro e con un calcolatore centrale, al fine di derivarne informazioni ed elementi atti a consentire la riduzione dei tempi tecnici del procedimento amministrativo, il migliore coordinamento tecnico dell'apparato, la elaborazione parallela multiprogrammatica e simultanea, la memorizzazione dei dati necessari alla speditezza dell'azione amministrativa.

TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI UFFICI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA GIUNTA REGIONALE

Sezione I
NORME GENERALI

Art. 44.
Disciplina degli uffici

In applicazione delle disposizioni del terzo comma dell'articolo 10 e del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, il presente titolo disciplina l'attività, le attribuzioni, le funzioni e gli organici degli uffici legislativi operanti, rispettivamente, presso il consiglio regionale e la giunta regionale.

L'ufficio legislativo del consiglio regionale assume la denominazione di « Ufficio legislativo, studi e massimario ».

L'ufficio legislativo della giunta regionale assume la denominazione di « Ufficio legislativo, affari legali e massimario ».

Art. 45.
Attribuzioni dell'ufficio legislativo, studi e massimario del consiglio regionale

L'ufficio legislativo, studi e massimario del consiglio regionale segue l'attività legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere generale del consiglio regionale; assiste, altresì, le commissioni consiliari permanenti nell'esame dei progetti ed è a disposizione dei soggetti titolari di iniziativa legislativa ed amministrativa.

Esso, in particolare:

1) collabora allo studio di problemi generali in materia legislativa;

2) esprime parere sulla interpretazione delle leggi;

3) partecipa a mezzo dei suoi componenti a commissioni di studio ovvero di indagine conoscitiva coordinandone, sul piano tecnico le relative attività;

4) collabora alla preparazione e stesura dei provvedimenti legislativi e regolamentari, approntandone il coordinamento con la Costituzione della Repubblica e lo statuto regionale nonché con i principi direttivi della legislazione generale;

5) presta assistenza tecnico-giuridica all'attività amministrativa, nell'ambito di propria competenza, collaborando alla predisposizione dei relativi atti;

6) elabora e fornisce documentazione dell'attività del consiglio regionale, tenendo aggiornato il materiale legislativo e giuridico necessario, anche coordinato con la legislazione dello Stato, delle altre regioni e della Comunità europea nei limiti dell'interesse regionale.

Art. 46.
Attribuzioni dell'ufficio legislativo, affari legali e massimario della giunta regionale

L'ufficio legislativo, affari legali e massimario della giunta regionale svolge compiti di consulenza e di assistenza legislativa, legale e contenziosa nell'interesse della Regione.

Al suo interno si articola in unità organizzative corrispondenti ai dipartimenti della giunta regionale sì da favorire la formazione di profili ed esperienze professionali idonei alla trattazione degli affari di ciascun dipartimento.

Esso, in particolare, collabora alla stesura delle proposte di legge, di regolamenti, di iniziativa della giunta regionale, nonché dei provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza della giunta medesima e del suo presidente, svolgendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, i compiti elencati al secondo comma dell'articolo precedente.

Esprime, ove venga richiesto dai dipartimenti ai sensi del precedente art. 37, il proprio parere sulla legittimità degli atti di competenza dei dipartimenti stessi.

L'ufficio predetto esplica, altresì, attività di consulenza in materia legale, anche contenziosa, provvedendo, in particolare, a predisporre atti di transazione, suggerire provvedimenti su questioni che possano costituire oggetto di lite e curare ogni interesse, in genere, per la tutela legale della Regione. Sono applicabili le norme di cui all'art. 3, ultimo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Art. 47.

Servizio per il massimario regionale

Nell'ambito degli uffici legislativi del consiglio regionale e della giunta regionale, è istituito il servizio per il massimario della Regione.

A tale servizio è demandato il compito di curare l'esame delle risoluzioni adottate dalle conferenze dei settori di cui al precedente art. 29 e di ogni altra fonte normativa, giurisprudenziale ed amministrativa, attinente all'attività regionale, al fine di trarne massime di indirizzo e di coordinamento da includere in raccolte organiche destinate alla consultazione.

Sezione II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 48.

Sovraintendenza agli uffici e nomina dei responsabili

L'ufficio legislativo, studi e massimario del consiglio regionale opera secondo le direttive del presidente del consiglio o di un suo delegato componente dell'ufficio di presidenza.

L'ufficio legislativo, affari legali e massimario della giunta regionale opera secondo le direttive del presidente della stessa o di un componente da lui delegato.

I responsabili dei due predetti uffici sono nominati con decreti presidenziali su conforme deliberazione rispettivamente dell'ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionale e sono scelti tra il personale dipendente dalla Regione appartenente all'VIII livello funzionale che oltre alla laurea in giurisprudenza siano dotati di titoli accademici e professionali o di esperienze di lavoro che comprovino la loro particolare versatilità in campo giuridico-amministrativo e legale o fra i magistrati ordinari ed amministrativi, docenti universitari titolari di insegnamento di materia affine alla competenza degli uffici, avvocati dello Stato, che abbiano maturato vasta esperienza professionale e che siano autorizzati, secondo i rispettivi ordinamenti, ad accettare l'incarico.

Art. 49.

Dotazione

Con le stesse modalità ed i criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente è nominato un sostituto per l'ufficio legislativo, studi e massimario del consiglio regionale.

Analogamente, sono nominati due sostituti per l'ufficio legislativo, affari legali e massimario della giunta regionale, uno dei quali per i compiti previsti dal quinto comma del precedente art. 46.

A ciascuno dei due uffici sono assegnati, altresì, dipendenti regionali appartenenti al VII livello funzionale, scelti tra il personale munito di laurea in giurisprudenza che sia particolarmente qualificato, per i titoli posseduti e l'attività svolta, ad operare nel campo giuridico-amministrativo e legale.

Possono essere applicati, inoltre, a prestare temporaneamente servizio presso gli uffici legislativi, per la formazione di gruppi di lavoro, dipendenti regionali di livello funzionale non inferiore al VI, i quali siano specificatamente versati in determinati rami della legislazione.

TITOLO IV

ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 50.

Lavoro di gruppo

Per l'espletamento di compiti la cui complessità di ordine amministrativo, tecnico e giuridico postuli l'apporto concomitante di energie intellettive e di capacità professionali di diverso livello, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, nelle rispettive competenze, possono costituire gruppi di lavoro intersettoriali o interdipartimentali, stabilendone modalità operative, finalità e termini.

Analoga facoltà è esercitata dal coordinatore, di intesa con i responsabili delle unità organizzative del settore, per l'adempimento di compiti o l'esecuzione di operazioni in ordine ai quali si ravvisi l'utilità di un concorso di competenze individuali, al fine di assicurarne la più puntuale e corretta definizione.

Il lavoro di gruppo è, infine, eseguito all'interno delle singole unità organizzative, nel caso che, a giudizio dei responsabili, esso risponda alle esigenze funzionali ed operative per determinati specifici compiti di istituto.

Il lavoro di gruppo va organizzato mediante la divisione dei compiti in corrispondenza del diverso livello professionale ed attitudinali dei collaboratori, sì da assegnare a ciascuno la massima partecipazione e responsabilità.

Art. 51.

Conflitti di competenza

I conflitti che insorgono, in ordine alla competenza, tra unità organizzative del settore, sono risolti con determinazione del coordinatore, sentiti i responsabili di dette unità.

Quando le unità organizzative, che affermino o ricusino la competenza, appartengono a settori diversi del consiglio regionale o dello stesso dipartimento, la risoluzione della vertenza è demandata rispettivamente all'ufficio di presidenza o al dipartimento, che decidono, sentiti i coordinatori interessati.

La giunta regionale dirime i conflitti di competenza a carattere interdipartimentale.

I provvedimenti adottati a termini del primo comma sono impugnabili con ricorso all'ufficio di presidenza del consiglio e alla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, da presentarsi entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza.

Il provvedimento decisorio del dipartimento, di cui al secondo comma, è impugnabile con ricorso alla giunta regionale entro il termine anzidetto.

Art. 52.

Inadempienze dei compiti d'ufficio

Il responsabile dell'unità organizzativa, ove riscontri inadempienze da parte dei collaboratori nell'espletamento delle rispettive mansioni, richiama gli autori di tali inadempienze, invitandoli a provvedere, entro un congruo termine, alla esecuzione dei compiti o degli atti eventualmente omessi.

Nel caso che l'inadempienza si perpetui o si ripeta, lo stesso responsabile ne informa il coordinatore per il deferimento della questione alla conferenza di settore, integrata del personale assegnato all'unità organizzativa cui appartiene il dipendente, la quale, sentito il dipendente stesso, delibera in ordine ai provvedimenti da assumere a suo carico.

Nei confronti dei responsabili delle unità organizzative, le anzidette azioni di richiamo o di deferimento alla conferenza di settore sono esercitate a cura diretta del coordinatore.

Le azioni di richiamo a carico del coordinatore sono demandate alla giunta regionale ed all'ufficio di presidenza del consiglio, secondo le rispettive competenze, su iniziativa dei componenti la giunta nel primo caso e dei competenti rappresentanti elettivi nel secondo.

TITOLO V

FLESSIBILITA' DELLA STRUTTURA

Art. 53.

Costituzione di unità organizzative a carattere temporaneo

Per realizzare particolari obiettivi, connessi ad esigenze straordinarie di interventi, di programmazione o di studio, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire, con provvedimenti indicanti il termine finale, speciali unità organizzative a carattere temporaneo, chamandovi a partecipare a tempo pieno o parziale, i dipendenti dei settori competenti per materia.

Comunque, le unità organizzative temporanee si sciolgono ed i dipendenti ad essa assegnati ritornano ai settori di provenienza, nel momento in cui sono raggiunti gli obiettivi suddetti.

Art. 54.

Modificazione o unificazione temporanea delle unità organizzative

Al fine di assicurare la rispondenza della struttura a necessità operative determinate da particolari contingenze, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può disporre, per un prefissato periodo di tempo e per il conseguimento di determinati obiettivi, il parziale trasferimento delle attribuzioni da una unità organizzativa all'altra del settore oppure l'unificazione delle stesse unità organizzative.

La giunta regionale formula la proposta di cui al comma precedente, previa consultazione della conferenza del settore e, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per quanto attiene ai settori del consiglio stesso.

Art. 55.

Mobilità del personale nel settore

Ferme restando le dotazioni organiche delle singole unità organizzative, il coordinatore, d'intesa con i responsabili delle unità organizzative del settore, può disporre, con provvedimento motivato ed indicante il termine finale. il temporaneo passaggio del personale da una unità organizzativa all'altra, quando ciò risponda a particolari esigenze operative dello stesso settore.

Art. 56.

Modificazione della struttura nel dipartimento

Per assicurare il più razionale funzionamento dei settori operativi organizzati nei dipartimenti, finalizzato al soddisfacimento di esigenze di carattere straordinario derivanti dalla attuazione di specifici piani o programmi di intervento, il consiglio regionale su proposta della giunta, può autorizzare il temporaneo trasferimento di unità organizzative da un settore all'altro dello stesso dipartimento, apportando le conseguenti modifiche alle relative competenze ed alle dotazioni di personale.

La giunta regionale formula la proposta di cui al comma precedente, previa consultazione della conferenza dei settori interessati.

PARTE SECONDA

STRUTTURA OPERATIVA DEGLI ORGANI REGIONALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57.

Disciplina definitiva

Sulla scorta dei criteri organizzativi e di funzionamento stabiliti nella prima parte della presente legge, la struttura operativa degli organi regionali sarà disciplinata, in via definitiva, contestualmente alla concreta attuazione dei principi costituzionali e statutari concernenti il decentramento amministrativo, l'istituzione dei comprensori ed il conferimento delle deleghe agli enti locali.

Essa sarà articolata in modo da favorire la piena ed integrale esplicazione della funzione di legislazione, programmazione, propulsione e controllo dell'azione di governo regionale.

Art. 58.

Disciplina provvisoria

In attesa che sia attuato il modello organizzativo di cui all'articolo precedente, gli organi regionali, per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, si avvalgono delle strutture operative previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione con le integrazioni di cui al successivo titolo II.

Le strutture medesime sono articolate in modo da rendere operante il sistema organizzativo e di funzionamento, delineato nella prima parte della presente legge.

I provvedimenti di attuazione sono adottati, con regolamento, dal consiglio regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I singoli provvedimenti attuativi, anche al fine di assicurare il coordinamento dell'azione amministrativa, stabiliscono:

1) la collocazione nei settori, di cui ai successivi articoli 60, 61 e 67, degli uffici e servizi generali previsti dalle leggi vigenti e di quelli istituiti con la presente legge che assumono tutti la denominazione di uffici a norma del precedente art. 6;

2) l'articolazione in unità organizzative dei settori operativi della giunta regionale previsti, nell'ambito dei dipartimenti, dal successivo art. 67;

3) la individuazione della competenza dei settori operativi e, *nell'ambito di essi, delle singole unità organizzative;*

4) la dotazione di personale di ciascuna unità organizzativa nell'ambito dei settori, distinta per livello funzionale e figura professionale.

Nella emanazione dei provvedimenti suindicati va tenuto, comunque, conto dei criteri organizzativi stabiliti, per ciascun organo regionale, nel titolo seguente.

Art. 59.

Organigramma generale

L'organigramma generale del personale della Regione è stabilito, nel suo complesso e per contingenti riferiti ai singoli livelli funzionali ed alle relative figure professionali, dalle annesse tabelle *A, B, C, D, E, F, G.*

Le dotazioni di personale dei singoli organi regionali sono fissate per settori dalle successive tabelle dal n. 1 al n. 8.

TITOLO II

STRUTTURA PROVVISORIA DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 60.

Consiglio regionale

L'organizzazione amministrativa del consiglio regionale si articola negli uffici e servizi previsti dalle leggi regionali 18 giugno 1973, n. 24, 14 marzo 1975, n. 22 e nel titolo III della prima parte della presente legge.

Gli stessi uffici e servizi sono disposti nei seguenti settori:

Settore: Segreteria del consiglio regionale - Servizio resoconti;

Settore: Segreteria dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capigruppo - Segreterie delle commissioni consiliari;

Settore: Servizio affari generali - Servizio ragioneria ed economato - Servizio collegamento di Pescara;

Settore: Ufficio informazione, stampa e pubbliche relazioni - Servizio documentazione e biblioteca;

Settore: Ufficio legislativo - Ufficio studi socio-economici.

Art. 61.

Presidenza della giunta regionale

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, la presidenza della giunta regionale si avvale degli uffici e dei servizi istituiti dalle leggi regionali 19 maggio 1973, n. 24; 14 marzo 1975, n. 22; 28 dicembre 1977, n. 76 e dal titolo III della prima parte e dagli articoli 65 e 66 della presente legge.

Gli uffici e servizi di cui al comma precedente sono disposti nei seguenti settori:

Settore per gli affari della presidenza;

Settore studi e legislazione.

Il capo di gabinetto del presidente della giunta regionale è investito della gestione degli affari generali e delle funzioni di coordinamento previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 e dagli articoli 25 e seguenti della presente legge.

Art. 62.

Giunta regionale

La restante struttura operativa della giunta regionale si articola:

a) nei dipartimenti di cui all'art. 45 dello statuto così come disciplinati dalla presente legge;

b) nei settori operativi previsti dal successivo art. 67 organizzati in seno ai dipartimenti;

c) nelle unità organizzative di settore istituite e disciplinate in base ai principi fissati dall'art. 58;

d) degli uffici e servizi generali istituiti dalla legge regionale n. 24/1973 con le integrazioni di cui ai successivi articoli 63 e 64, del pari organizzati in seno ai dipartimenti.

Art. 63.

Ufficio per la programmazione

L'ufficio per la programmazione ha le seguenti attribuzioni che svolge sulla base delle determinazioni adottate dal comitato interdipartimentale per la programmazione:

1) esercita funzioni di coordinamento nell'elaborazione del programma di sviluppo regionale;

2) predispone documenti e note per le relazioni programmatiche e previsionali, cura gli strumenti necessari per l'elaborazione del piano e ne verifica lo stato ed i tempi di attuazione;

3) partecipa all'elaborazione ed all'aggiornamento dei progetti programmatici, mantiene i collegamenti con gli organi tecnici della programmazione a livello nazionale e locale ai fini della stesura del piano regionale e della partecipazione regionale alla programmazione nazionale e verifica la compatibilità delle decisioni programmatiche degli enti locali con il programma nazionale e regionale;

4) compila quadri e diagrammi periodici dell'economia regionale e settoriale per le necessità di governo della giunta, avvalendosi, per tale scopo, di organismi informativi e statistici e della collaborazione di esperti ed operatori;

5) avvia gli studi necessari all'elaborazione del programma, coordinandoli e controllandoli in fase esecutiva;

6) propone ai coordinatori di settore istruzioni per assicurare uniformità di indirizzo nel disbrigo dei compiti di cui all'art. 28 e trasmette ai medesimi, per i necessari accertamenti e la conseguente inclusione nelle proposte di loro pertinenza, richieste e segnalazioni di interventi;

7) sulla base dei documenti programmatici, riassuntivi di dette proposte, inviati dai dipartimenti, ai sensi dell'art. 38, elabora le proposte conclusive della programmazione, rassegnandole al presidente della giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81;

8) sulla base delle determinazioni dipartimentali di cui allo stesso art. 38, esprime il proprio parere sui piani di sviluppo adottati dai comprensori, dalle comunità montane e dagli enti che vi siano tenuti per legge, rassegnando, quindi, i piani medesimi al presidente della giunta regionale per i successivi adempimenti di legge.

Art. 64.

Comitato interdipartimentale per la programmazione

E' istituito il comitato interdipartimentale per la programmazione, con la seguente composizione:

1) presidente della giunta regionale, con funzioni di presidente;

2) componenti la giunta regionale;

3) coordinatori dei settori della giunta regionale.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal responsabile dell'ufficio per la programmazione.

Il comitato interdipartimentale per la programmazione esercita attività di consulenza in ordine alle proposte di programmazione e di formazione dei piani di cui agli articoli 31 e 38.

Art. 65.

Ufficio del Bollettino e degli atti ufficiale della Regione

L'ufficio del Bollettino e degli atti ufficiali della Regione, istituito dagli articoli 11 e 15 della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, ha le seguenti attribuzioni:

a) la direzione, la redazione, la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale della regione Abruzzo;

b) l'ammissione del Bollettino attraverso la gestione degli abbonamenti e delle inserzioni a pagamento;

c) la conservazione e la classificazione degli atti inviati per la pubblicazione, delle raccolte dei Bollettini ufficiali e delle raccolte degli atti ufficiali editi dallo Stato e dalle altre regioni;

d) la stampa, nei formati diffusivi opportuni, delle leggi, degli atti amministrativi generali della Regione e dell'organigramma politico-amministrativo regionale.

I settori dell'attività regionale sono tenuti a trasmettere alla direzione del Bollettino ufficiale copia fotostatica conforme degli atti, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Gli uffici possono inviare per la pubblicazione copia conforme del testo integrale, o il relativo estratto con gli estremi di identificazione, di atti e provvedimenti la cui divulgazione è ritenuta confacente all'interesse pubblico generale; in tale ipotesi, a margine di ogni pagina ed alla fine del testo, deve risultare il visto per la pubblicazione del competente componente della giunta o del presidente del consiglio regionale.

Il dipendente regionale preposto all'ufficio è responsabile del Bollettino; a lui fa carico la responsabilità della conformità delle pubblicazioni ai documenti inviati per la stampa.

La preposizione all'ufficio del Bollettino è subordinata alla iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, o all'elenco speciale annesso allo stesso albo.

Art. 66.

Ufficio informatica

E' istituito l'ufficio informatica per la organizzazione, la gestione ed il controllo dei supporti HARDWARE e SOFTWARE e delle strutture atte a fare da base tecnologica integrata al complesso del sistema socio-economico ed amministrativo della Regione, nonché per la messa a punto e sperimentazione di tecniche innovative in materia di organizzazione delle unità organizzative e dei servizi pubblici sub-regionali.

Compete all'ufficio studiare, realizzare e sviluppare le procedure rivolte alla automazione delle singole unità organizzative ed alla gestione diretta di tutti i dati necessari alla politica regionale, nonché le procedure e le metodologie informative ed esecutive in materia di organizzazione degli uffici.

In particolare l'ufficio informatica cura i rapporti di collaborazione con l'istituto di ricerca per i dati di natura socio-economica e costituisce il supporto tecnico fondamentale per la programmazione regionale.

Art. 67.

Articolazione in dipartimenti e settori

A norma dell'art. 45 dello statuto, la giunta regionale è organizzata nei seguenti dipartimenti e settori:

A) *Primo dipartimento* costituito dai settori:

per il bilancio e la programmazione;
per la finanza, demanio e patrimonio regionale;
per il personale, organizzazione e metodi;
per la promozione culturale;
per l'urbanistica e l'assetto del territorio;
per i lavori pubblici e la politica della casa.

B) *Secondo dipartimento* costituito dai settori:

per il commercio, l'artigianato, la promozione industriale, fiere e mercati, cave e torbiere, acque minerali e termali;
per l'agricoltura, foreste e alimentazione;
per il turismo, sport, tempo libero, caccia e pesca.

C) *Terzo dipartimento* costituito dai settori:

per la sanità, igiene ed ecologia;
per la sicurezza sociale, istruzione, diritto allo studio, problemi della gioventù;
per la formazione professionale, lavoro ed emigrazione;
per gli enti locali;
per i trasporti.

Art. 68.

Uffici tecnico-amministrativi decentrati

Gli uffici tecnico-amministrativi decentrati si inquadrano nei competenti settori operativi della giunta regionale di cui al precedente art. 61 e fruiscono delle dotazioni di personale, distinte per livello funzionale e relative figure professionali, previste dalle allegate tabelle dal n. 5 al n. 7.

Art. 69.

Organo regionale di controllo - Struttura e competenze

Il comitato regionale di controllo e le sezioni provinciali di controllo sono organizzati nei modi stabiliti dalla legge regionale 14 agosto 1972, n, 13, e successive modificazioni, e fruiscono delle dotazioni di personale, distinte per livelli funzionali e relative figure professionali, di cui all'annessa tabella n. 8.

Non sono soggetti al controllo del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, gli atti meramente con-

formativi o ripetitivi o esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e, in genere, tutte le deliberazioni prive di contenuto dispositivo.

L'elenco di tali atti deve, comunque, essere trasmesso all'organo di controllo competente che può chiedere copia dei provvedimenti medesimi.

L'organo di controllo non può chiedere pareri tecnici ad uffici centrali o periferici dell'amministrazione statale o regionale.

PARTE TERZA
AMMISSIONE ALL'IMPIEGO REGIONALE E RUOLO DEL PERSONALE

Art. 70.
Ruolo unico del personale regionale

Il personale della Regione è inquadrato in un ruolo unico regionale che si articola nei livelli funzionali previsti nel contratto nazionale di categoria così come recepito dalla legge regionale.

Ciascuno di tali livelli comprende una o più figure professionali risultanti dalle allegate tabelle *B, C, D, E, F, G.*

Nell'ambito delle competenze generali ipotizzate dal citato contratto nazionale di categoria e della specifica struttura organizzativa dell'organo regionale cui è assegnato, il dipendente esercita tutte le attribuzioni connesse alla figura professionale che riveste nel livello funzionale di appartenenza.

L'organigramma generale del personale regionale per livelli e relative figure professionali, risulta determinato dall'art. 59 della presente legge.

Art. 71.
Concorsi

I posti disponibili nei singoli livelli funzionali degli organigrammi di cui all'articolo precedente, sono assegnati, previa individuazione da parte della giunta regionale, mediante pubblico concorso ai sensi delle leggi regionali numeri 14 e 15 del 22 marzo 1978 e del relativo regolamento di attuazione ed osservate le norme del contratto nazionale di categoria così come recepito dalla legge regionale.

PARTE QUARTA
NORME COMUNI E FINALI

Art. 72.
Adempimenti per l'attuazione dell'ordinamento

Nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per quanto di competenza, attuano l'ordinamento previsto dalla presente legge con le modalità seguenti:

a) attribuzione al personale in servizio, nel livello funzionale di appartenenza di specifiche mansioni di ordine amministrativo, tecnico o contabile alla stregua delle indicazioni risultanti dalle annesse tabelle *B, C, D, E, F, G*, previo accertamento e verifica degli atti di ufficio e sentito il consiglio del personale;

b) assegnazione del personale predetto ai singoli settori, uffici o servizi, e designazione dei responsabili degli uffici o servizi sentito il consiglio del personale. L'assegnazione del personale alle singole unità organizzative deve avvenire in conformità alle dotazioni organiche stabilite a norma dell'art. 58 della presente legge e nel rispetto dei livelli funzionali e delle figure professionali attribuite ai singoli dipendenti regionali. Al fine di salvaguardare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'assegnazione del personale deve tendere, pur nella osservanza di quanto disposto al comma che precede, alla conferma, in via prioritaria, delle assegnazioni alle sedi di fatto esistenti. I criteri di massima relativi alla prima assegnazione del personale vengono preventivamente definiti con l'apporto delle organizzazioni sindacali, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti;

c) utilizzazione, secondo le norme vigenti in materia, del personale in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, eventualmente eccedente i contingenti delle singole figure professionali previste nell'ambito dei livelli funzionali di cui alle annesse tabelle *A, B, C, D, E, F, G.*

In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero verificarsi rispetto alla dotazione organica di ogni singola figura professionale, saranno resi indisponibili altrettanti posti di altre figure professionali anche in livelli diversi, i quali potranno essere conferiti con la progressiva cessazione di detti posti soprannumerari.

Art. 73.
Mutamento di mansioni per esigenze organizzative

Al dipendente che ne faccia richiesta e sia in possesso dei requisiti prescritti, la giunta regionale, sentito il consiglio del personale, può attribuire, nell'ambito del livello funzionale di appartenenza e limitatamente ai posti in esso disponibili, mansioni proprie di una figura professionale diversa da quella già attribuita ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'articolo precedente.

Analoga attribuzione può essere disposta d'ufficio, sentito il consiglio del personale, qualora ciò si renda necessario in conseguenza di modifiche all'organigramma delle specifiche figure professionali inserite nello stesso livello.

Il consiglio regionale, sentite le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con apposito regolamento, i requisiti, le condizioni e le procedure da osservare per gli ipotizzati mutamenti di mansioni, rispetto ad ogni livello funzionale.

Art. 74.
Personale di custodia

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere immessi nel ruolo organico del personale regionale, alla posizione iniziale del secondo livello funzionale, coloro che si trovino in servizio presso la Regione, da data non posteriore al 1° dicembre 1976, con mansioni di custodia o portierato ad essi affidate con atti formali della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio e ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

La immissione in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego regionale, fatta eccezione del limite di età nonché al superamento di apposita prova di accertamento dell'idoneità all'impiego effettuata in base ai criteri selettivi ed alle modalità stabilite dalla giunta regionale.

I posti da assegnare ai sensi dei precedenti commi sono compresi nel contingente del secondo livello funzionale stabilito dal vigente organico del personale regionale.

Art. 75.
Abrogazione di norme

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la presente legge.

Art. 76.
Onere finanziario

La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 77.
Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 febbraio 1980

MEMMO

(*Omissis*).

(3531)

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1980, n. **12.**

Modifica alla legge regionale 23 aprile 1979, n. 21 - Esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti e criteri generali per l'installazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 13 della legge regionale n. 21 del 23 aprile 1979 è sostituito dal seguente:

Commissione consultiva. — E' costituita presso la Regione, una commissione consultiva con decreto del presidente della giunta regionale e su designazione degli enti ed associazioni interessate, composta come segue:

Presidente:

componente la giunta preposto al settore od un suo delegato.

Componenti:

tre rappresentanti delle compagnie petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione di cui almeno uno designato dall'ENI;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione;

rappresentante dell'A.C.I.;

rappresentante dell'ANCI;

un rappresentante dell'Associazione distributori G.P.L.;

il dipendente regionale responsabile del settore;

ingegnere capo (o suo delegato) dell'U.T.I.F. provinciale interessato alle pratiche da esaminare;

il sindaco o l'assessore del comune interessato alle domande;

un rappresentante della Federazione nazionale distributori di metano per le pratiche inerenti a tali impianti.

Il presidente della commissione può sentire nel corso di ciascuna riunione, esperti del settore e i richiedenti interessati alle pratiche in esame.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

La commissione esprime pareri preventivi non vincolanti su tutte le materie oggetto di deliberazione da parte della giunta regionale ai sensi della presente legge.

Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso il settore commercio della giunta regionale.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 febbraio 1980

MEMMO

(3532)

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1980, n. **13.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa, adottati dalla regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Abruzzo con la legge 4 gennaio 1972, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine previsto nella tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in relazione alla popolazione dei comuni, questa è calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento sul conto corrente postale n. 00208678 intestato a: regione Abruzzo - Servizio di tesoreria - L'Aquila.

Art. 4.

Mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 5.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver corrisposto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, nonché al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una sopratassa del 10 % della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una sopratassa del 20 % della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 6.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sopratasse, si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.
Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazione, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.
Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.
Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sopratasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, nei casi di errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale puo sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.
Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso, non sono dovute le sanzioni per il mancato ritardato pagamento.

Art. 11.
Norme abrogate

Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge, contenute nelle leggi regionali 4 gennaio 1972, n. 1, 17 aprile 1974, n. 10 e 12 luglio 1977, n. 34.

Art. 12.
Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni legislative concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 13.
Norme transitorie

Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata tariffa, le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1980, nella misura indicata nella precedente tariffa, annessa alla legge regionale 17 aprile 1974, n. 10, non è dovuta alcuna integrazione.

Il pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 17 aprile 1974, n. 10, deve essere effettuato a favore della regione Abruzzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già stato effettuato a favore dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nel qual caso si considera validamente eseguito, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Art. 14.
Entrata in vigore

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, salvo quanto disposto, in materia di « Caccia », dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 29 febbraio 1980

MEMMO

(*Omissis*).

(3533)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801370)